

n. 9631/13 RGNR

n. 4784/15 RG GIP



TRIBUNALE DI MODENA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
(Artt. 272 e ss.)

Il Giudice,

vista la richiesta del P.M. di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nel procedimento nei confronti di :

AMBRISI ROCCO, nato a Sassuolo il 18.6.1974
Residente a Castellarano (RE) via Pietri 15

BONINI ADAMO nato a Sassuolo il 19.10.1974
Residente a Casalgrande (RE) via Rossellini 25

CUCINOTTA GIUSEPPE, nato a Messina il 13.11.1964
Residente a modena, via Amendola n° 443

MARINO MARIO, nato a Messina il 22.8.1963
Residente a Verona, Vicolo Due Mori n° 6/A, p.2

CAFORIO ROCCO GERARDO, nato a Francavila Fontana (BR) il 26.9.1967
Residente a Baiso (RE), via Sarzana n° 13

Indagati in ordine ai seguenti reati:

BONINI ADAMO

1) reato di cui all'art. 644 comma 3 c.p. perché, approfittando delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria delle persone offese, prestava garanzia personale alla famiglia **RUSSO-MANDARA** per consentire ai medesimi di accedere presso il Banco Emiliano a un mutuo chirografario di 200.000 euro nell'anno 2011 (con rate mensili di 6.000 euro da pagarsi fino alla scadenza del settembre 2014), facendosi promettere, quale compenso, un vantaggio assolutamente sproporzionato rispetto alla utilità concessa, in quanto a fronte di una mera prestazione di garanzia personale (senza esborso di alcuna somma) **BONINI** chiedeva un

compenso di 60.000 euro da pagarsi dopo l'estinzione del mutuo bancario, quindi da settembre 2014, con ratei mensili di 5.000 euro per un anno.

In Sassuolo nell'agosto 2011

BONINI ADAMO, AMBRISI ROCCO

2) reato di cui all'art. 629 c.p., perché, con modalità minacciose consistite:

- nel recarsi da Russo Eugenio presso lo Speedy Pizza di Sassuolo ingiungendogli di andare a svolgere la sua attività commerciale altrove perché "a Sassuolo non ci doveva più essere posto per nessuno", specificando "a te ti avverto perché ti rispetto, agli altri no" (con riferimento implicito ad alcuni esercizi commerciali di recente incendiati in zona);
- nel farsi accompagnare da Ambrisi Rocco e suo cugino Gaudiano Massimiliano, personaggi appartenenti a nota famiglia di pregiudicati assai temuti nel territorio, i quali con la loro vettura seguivano per tutto il percorso l'automobile all'interno della quale si trovavano Russo Eugenio e Bonini Adamo;

costringeva Russo Eugenio a desistere dal proponimento di aprire una pizzeria al taglio in Sassuolo via Po (locale per il quale Russo paga ancora inutilmente l'affitto), conseguendo un ingiusto profitto consistito nella possibilità di sbarazzarsi di un concorrente sul territorio.

In Sassuolo nell'anno 2011

BONINI ADAMO

3) reato di cui all'art. 81 c.p., 644 comma 1 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in cambio della prestazione di somme di denaro a DEL CORE ELIO, otteneva la corresponsione da parte di quest'ultimo di interessi usurari, con le seguenti modalità: Bonini Adamo forniva a Del Core Elio il prestito richiesto mediante assegno; non appena scambiato l'assegno, Del Core Elio restituiva a Bonini Adamo il 30% dell'importo oggetto del prestito e, contestualmente, gli consegnava una cambiale dello stesso importo del prestito originario.

In tal modo otteneva gli interessi usurari di seguito descritti:

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 21.07.2010 per un importo di 2.300,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito/scadenza cambiale | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 21.07.2010 - € 2.300,00 | 21.07.2010 - € 2.300,00 | 1.610,00 | luglio-10 | settembre-10 | 61 | € 690,00 | $(36000 * 690) / (1610 * 61)$ |
| | | | | | | | 253 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 22.09.2010 per un importo di 1.700,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 468% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 22.09.2010 - € 1.700,00 | 22.09.2010 - € 1.700,00 | 1.190,00 | settembre-10 | ottobre-10 | 33 | € 510,00 | $(36000 * 510) / (1190 * 33)$ |
| | | | | | | | 468 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 29.10.2010 per un importo di 2.000,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 343% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 29.10.2010 - € 2.000,00 | 29.10.2010 - € 2.000,00 | 1.400,00 | ottobre-10 | dicembre-10 | 45 | € 600,00 | $(36000 * 600) / (1400 * 45)$ |
| | | | | | | | 343 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 02.12.2010 per un importo di 1.100,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 02.12.2010 - € 1.100,00 | 02.12.2010 - € 1.100,00 | 770,00 | dicembre-10 | gennaio-11 | 42 | € 330,00 | $(36000 \cdot 330) / (770 \cdot 42)$ |
| | | | | | | | 367 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 23.12.2010 per un importo di 2.100,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 23.12.2010 - € 2.100,00 | 23.12.2010 - € 2.100,00 | 1.470,00 | dicembre-10 | febbraio-11 | 52 | € 630,00 | $(36000 \cdot 630) / (1470 \cdot 52)$ |
| | | | | | | | 297 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 28.01.2011 per un importo di 1.100,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 28.01.2011 - € 1.100,00 | 28.01.2011 - € 1.100,00 | 770,00 | gennaio-11 | marzo-11 | 44 | € 330,00 | $(36000 \cdot 330) / (770 \cdot 44)$ |
| | | | | | | | 351 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 07.04.2011 per un importo di 2.000,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 07.04.2011 - € 2.000,00 | 07.04.2011 - € 2.000,00 | 1.400,00 | aprile-11 | maggio-11 | 36 | € 600,00 | $(36000 \cdot 600) / (1400 \cdot 36)$ |
| | | | | | | | 429 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 20.05.2011 per un importo di 3.600,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 257% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|--|------------|-----------------|------------------------|----------|------------|--|
| 20.05.2011 - € 3.600,00 | data assente - € 2.000,00 data assente - € 1.600,00 | 2.520,00 | maggio-11 | giugno-11 luglio-11 | 30 60 | € 1.080,00 | $(36000 \cdot 1080) / (2520 \cdot 60)$ |
| | | | | | | | 257 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 20.06.2011 per un importo di 2.600,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 170% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | Inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|--|------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|
| 20.06.2011 - € 2.600,00 | data assente - € 2.700,00 data assente - € 2.700,00 | 1.820,00 | giugno-11 | agosto-11 settembre-11 | 60 91 | € 780,00 | $(36000 \cdot 780) / (1820 \cdot 91)$ |
| | | | | | | | 170 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 06.08.2012 per un importo di 2.000,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 417% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 06.08.2012 - assegno assente | 06.08.2012 - € 2.000,00 | 1.400,00 | agosto-12 | settembre-12 | 37 | € 600,00 | $(36000*600)/(1400*37)$ |
| | | | | | | | 417 |

In Sassuolo fra il 2011 e il 2012

AMBRISI ROCCO e BONINI ADAMO

4) reato di cui all'art. 644 c.p. perché, a fronte del prestito di una somma di denaro pari ad euro 5.000 erogata nel dicembre 2013, si facevano promettere da LOI BRUNO interessi usurari con le seguenti modalità:

- a fronte del prestito di 5.000 euro ottenuto da AMBRISI ROCCO, LOI BRUNO rilasciava un assegno postdatato di poco più di un mese (3.2.2014) dell'importo di euro 7.000, promettendo quindi un interesse di oltre il 40% secondo il seguente calcolo
- non avendo potuto saldare tempestivamente il primo assegno, LOI BRUNO rilasciava un secondo assegno di euro 7.000 ulteriormente postdatato di un mese (3.3.2014); nel frattempo veniva indotto a concedere in comodato gratuito a BONINI ADAMO un proprio capannone

In Reggio Emilia nel dicembre 2013

BONINI ADAMO, AMBRISI ROCCO

5) Reato di cui all'art. 644 comma 1 c.p. perché, in cambio della prestazione di una somma di denaro pari ad euro 30.000, AMBRISI ROCCO quale intermediario, BONINI ADAMO quale materiale erogatore del prestito si facevano promettere e successivamente consegnare da HOUSSAIRY ABDELLATIF interessi usurari fra aprile 2011 e dicembre 2012, con 17 rate da 2500 euro e ulteriori due rate da 900 e da 1.500 euro, per un totale di euro 44.900: il tutto con un tasso usurario pari al 29,31%. Consegna iniziale del prestito avvenuta a nella prima metà dell'anno 2011 in Sassuolo presso la pizzeria CI VOLEVA, seguita dai pagamenti rateali

BONINI ADAMO

6) Reato di cui all'art. 644 comma 1 c.p. perché in cambio della prestazione di una somma di denaro pari ad euro 90.000, conferita in tre tranches da 30.000 cadauna nel maggio 2013 si faceva promettere da HOUSSAIRY ABDELLATIF interessi usurari pari ad euro 8.000, facendosi consegnare dal predetto tre assegni postdatati al luglio 2013 dell'importo complessivo di euro 98.000 con tasso di interesse percentuale del 35,16%.

In Sassuolo dal maggio 2013 al giugno 2014

AMBRISI ROCCO

7) Reato di cui all'art. 644 comma 1 c.p. perché, quale corrispettivo del prestito di una somma di denaro di 30.000 euro (bonifico effettuato il 10.10.2013 dal conto corrente della ditta FVR di Ambrisi al conto di BERTOZZI VAINER), si faceva promettere la restituzione della somma di 37.000 da incassarsi entro il dicembre successivo, con interesse usurario pari al 23,33%. Il prestito usurario veniva mascherato nella forma di un fittizio acconto su una futura e inesistente compravendita, mentre la corresponsione degli interessi usurari veniva mascherata nella forma di un inverosimile risarcimento danni da responsabilità contrattuale.

Precisamente:

- Ambrisi Rocco chiedeva a BERTOZZI VAINER di emettere, a giustificativo del prestito di 30.000, la fattura 824 del 10.10.2013 di euro 30.000 relativa ad un "acconto" per l'acquisto (simulato) di un posizionatore Automa 6000 rotante ribaltabile che BERTOZZI avrebbe dovuto fittiziamente cedere alla FVR

- *BERTOZZI VAINER* rilasciava contestualmente al fittizio "acquirente" *AMBRISI ROCCO* un assegno di 37.000 euro, da incassarsi nel dicembre successivo, a titolo di garanzia con l'accordo che, qualora il macchinario compravenduto non fosse stato consegnato (situazione certa dal momento che la vendita era fittizia) *AMBRISI* avrebbe incassato l'assegno di maggior importo a titolo di "risarcimento danni".

In Reggio Emilia nell'ottobre 2013

AMBRISI ROCCO

8) Reato di cui all'art. 56 c.p., 629 c.p. perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere *BERTOZZI VAINER*, minacciandolo di togliergli l'appartamento e il capannone, a consegnargli somme, costituenti ingiusto profitto, ulteriori rispetto agli interessi usurari già pattuiti, di cui al capo che precede. Infatti, poiché *BERTOZZI VAINER* non era riuscito a pagare l'assegno di 37.000 euro di cui al capo precedente, *AMBRISI ROCCO* lo convocava presso la *SOGEPI* di Fiorano Modenese pretendendo di fargli accettare una "lettera di contestazione" in cui *BERTOZZI* avrebbe dovuto riconoscersi debitore di una somma di 66.000 (di cui 37.000 pari all'assegno non pagato e 29.000 di risarcimento del danno subito da *FVR*).

In Fiorano Modenese nel maggio 2014

AMBRISI ROCCO

In concorso con *MASTROSIMONE SAVERIO*, *MASTROSIMONE FEDERICO*, *MAZZACANI ANDREA*

9) Reato di cui all'art. 110 c.p., 56 c.p., 629 comma 3 c.p. perché, in concorso fra loro, con minaccia di un danno ingiusto, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere *WOJTOWICZ ANNA EDYTA* a rinunciare alla potestà o alla custodia della figlia minore *MASTROSIMONE SARA*, in favore degli zii *MASTROSIMONE SAVERIO* e *MASTROSIMONE FEDERICO* che, ottenendone l'affido, avrebbero altresì potuto gestire gli eventuali indennizzi spettanti alla bambina a seguito della morte del di lei padre *MASTROSIMONE GIUSEPPE GIOVANNI* deceduto in data 15.3.2014 in esito a sinistro stradale (indennizzi costituiti da: assicurazione sulla vita e risarcimento per morte da incidente stradale riconducibile a fatto illecito di cui all' art. 589 c.p. commesso da terzi).

Con condotte consistite:

- Da parte di *MASTROSIMONE SAVERIO* e *MASTROSIMONE FEDERICO* nel dire in più occasioni a alla persona offesa che l'avrebbero ammazzata (o meglio "che si sarebbe ammazzata da sola", lasciando intendere che ne avrebbero simulato il suicidio)
- Da parte di *MASTROSIMONE SAVERIO* e *MASTROSIMONE FEDERICO* nel dire in più occasioni alla persona offesa che le avrebbero fatto togliere la figlia attraverso i servizi sociali, dando poi seguito alla minaccia attraverso la presentazione presso i Servizi Sociali di Sassuolo di un esposto, (concordato con il loro avvocato *MAZZACANI ANDREA* e con il cugino *AMBRISI ROCCO* secondo un disegno preordinato) in cui accusavano falsamente la donna di presunte condotte leggere e negligenza verso la figlia minore
- Da parte di *MASTROSIMONE SAVERIO* e *MASTROSIMONE FEDERICO* nel minacciare la persona offesa che le avrebbero tolto le vetture in suo uso, minaccia cui poi dava seguito *AMBRISI ROCCO* il quale fra la sera del 15 aprile e la mattina del 16 aprile 2014 organizzava il furto di una *FIAT PUNTO* e di una *OPEL TIGRA* in uso a *WOJTOWICZ ANNA EDYTA*.

In Sassuolo e Reggio Emilia nel marzo-aprile 2014

CUCINOTTA Giuseppe, BONINI Adamo

10) Del reato di cui all'art. 81 cpv. 318, 319, 321 cp., perché Cucinotta Giuseppe, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di Brigadiere dei Carabinieri, in servizio presso il Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei C.C. di Modena, per la prolungata disponibilità a compiere atti del proprio ufficio nonché contrari al proprio ufficio, riceveva da Bonini Adamo promesse e dazioni di denaro e altre utilità. In modo particolare: in data 24.8.2011 riceveva dal Bonini la somma di euro 350,00 che si faceva accreditare sul proprio conto corrente presso la Banca di Cavola e Sassuolo, quale rata di un finanziamento che ivi aveva acceso; in data 2.4.2014 riceveva la somma di euro 200,00; in svariate altre occasioni riceveva altre somme di denaro (almeno euro 2.600 documentati dalla agenda del Bonini); in corrispettivo di ciò si rendeva disponibile ad adoperarsi a favore del Bonini nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri di Carabiniere, anche con condotte contrarie ai propri doveri di ufficio, e segnatamente intercedendo tramite il collega Mar. Caforio Rocco con i Carabinieri di Casalgrande in data 28.3.2014 per evitare che la moglie del Bonini venisse sanzionata per una già accertata infrazione stradale; ed in data 15.7.2014 accompagnando il Bonini presso un Magistrato in servizio al Tribunale di Piacenza, dott. Tibis Bernardi Giuseppe, ex sostituto procuratore della Procura di Modena, ed inducendo quest'ultimo ad adoperarsi poi indebitamente onde acquisire per il Bonini, mediante illegittime richieste ad uno dei Pubblici Ministeri inquirenti, notizie riservate sul presente procedimento, ancora in fase di indagini preliminari.

Sassuolo, date indicate.

MARINO Mario , CUCINOTTA Giuseppe, BONINI Adamo

11) Del reato di cui all'art. 81 cpv. 110, 318, 319, 321 cp., perché Marino Mario, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di Capitano dei C.C., Comandante del Reparto Operativo - Nucleo investigativo dei C.C. di Modena, con il concorso di Cucinotta Giuseppe, Brigadiere dei Carabinieri, in servizio presso il predetto Reparto Operativo – Nucleo Investigativo (concorso consistito nella continua intermediazione e nella partecipazione attiva del Cucinotta agli accordi corruttivi con il Bonini) in corrispettivo per la prolungata disponibilità a compiere atti del proprio ufficio, nonché contrari al proprio ufficio, riceveva da Bonini Adamo promesse e dazioni di utilità personali, e specificamente il prestito gratuito e prolungato di un'autovettura di grossa cilindrata (Audi A5 targata EC 456 VT appartenente a Visconti Giuseppe), nonché una fornitura di gomme, e la riparazione gratuita presso un carrozziere di fiducia del Bonini (Fiandri Roberto) dell'autovettura privata Fiat Punto in uso al figlio del capitano Marino; in relazione a tali dazioni il Capitano Marino si rendeva disponibile verso il Bonini a compiere favori inerenti l'esercizio delle proprie funzioni di Carabiniere, e si adoperava effettivamente presso un funzionario della Agenzia delle Entrate di Modena allo stato non identificato, incontrandolo e sollecitandone l'interessamento per pilotare in senso favorevole al Bonini una procedura di verifica fiscale presso tale Ufficio attivata.

Sassuolo, aprile – giugno 2014

CAFORIO

12) Del reato di cui all'art. 56, 326 cp., perchè commetteva atti idonei, univocamente diretti ad indurre personale della ditta Radiotrevisan, personale incaricato di pubblico servizio in quanto si tratta di società che effettua su delega della Autorità Giudiziaria le attività tecniche relative a intercettazioni telefoniche ed ambientali in procedimenti penali, a rivelare notizie di ufficio

destinate a rimanere segrete, ed in modo particolare, dopo avere appreso che sull'autovettura Fiat Punto BS 131 AM in uso a Bonini Adamo era stata installata una apparecchiatura per le intercettazioni tra presenti, in tre distinte occasioni chiedeva ai dipendenti di Radiotrevisan Bonora Massimiliano, Faccini Alessandro e Cardi Vittorio se la loro società avesse in essere attività di intercettazione ambientale a carico del Bonini, e, in tal caso, quale fosse la Polizia Giudiziaria operante, nonchè in particolare se fosse la Guardia di Finanza, senza che il delitto venisse consumato, posto il diniego dei predetti di fornire le informazioni richieste. Sassuolo, in due occasioni prossime al 22.3.2014, e in una terza occasione tra novembre e dicembre 2014.

CAFORIO Rocco

13) Del reato di cui all'art. 378 cp., perché ponendo in essere la condotta compiutamente descritta nel capo che precede, aiutava Bonini Adamo ad eludere le indagini a suo carico per i capi di imputazione di usura sopra riportati. Sassuolo, in due occasioni prossime al 22.3.2014, e in una terza occasione tra novembre e dicembre 2014.

CAFORIO

14) Del reato di cui all'art. 56, 323 cp., perché, senza concorrere nel reato di corruzione di cui al capo 1 sopra riportato commetteva atti idonei univocamente diretti ad indurre personale della Stazione C.C. di Casalgrande, in violazione ai doveri d'ufficio, a non elevare contravvenzione, o ad annullare una contravvenzione se già elevata nei confronti di Capolongo Loredana, moglie di Bonini Adamo, per guida di autovettura senza avere effettuato la revisione periodica obbligatoria, ed al fine di far conseguire alla stessa l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'omesso pagamento della sanzione amministrativa; in particolare, dopo che la Capolongo era stata fermata da una pattuglia dei predetti Carabinieri, in accordo con Cucinotta Giuseppe, effettuava una telefonata al Mar. Marano della Stazione C.C. di Casalgrande al fine di ottenere che soprassedesse alle attività di accertamento dell'infrazione, non conseguendo il risultato per il diniego del predetto.

Sassuolo, 28.3.2014.

OSSERVA

Le indagini prendono le mosse da una attività svolta dal Commissariato PS di Sassuolo la cui attenzione era stata attratta dal fatto che tale Bonini Adamo intratteneva rapporti bancari con la Banca di Cavola e Sassuolo presso la quale aveva conti correnti personali e relativi ad un esercizio commerciale da lui gestito: la pizzeria "Ci Voleva". In particolare dalle dichiarazioni rese dai funzionari del predetto istituto emergeva che il Bonini era solito scontare assegni e cambiali che, per gli importi e per il nominativo dei debitori, non sembravano avere nulla a che fare con l'attività commerciale esercitata. Inoltre l'istituto aveva deciso di recedere unilateralmente dal rapporto in quanto il Bonini, spesso accompagnato dall'Ambrisi, teneva un atteggiamento arrogante e prepotente per esigere che venissero effettuate le operazioni di sconto, anche quando le stesse non rispondevano a principi di trasparenza o quando il debitore appariva a forte rischio.

Si rafforzava, così, il convincimento che l'attività del Bonini poco avesse a che fare con la gestione della pizzeria e fosse in realtà volta alla concessione di prestiti con interessi usurari.

L'ipotesi investigativa veniva avvalorata dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali che consentivano di individuare alcune vittime.

Di seguito verranno illustrate le fonti di prova relative a ciascun capo di imputazione così come indicate dal Pubblico Ministero

CAPI 1 E 2. USURA ED ESTORSIONE NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA MANDARA-RUSSO

L'ascolto delle intercettazioni consentiva di individuare ulteriori possibili vittime di usura. In particolare:

- Nella prog. 7469 (pag. 90 della informativa del 17.2.2015) un impiegato del Banco Credito Emiliano informava direttamente Bonini Adamo (quindi il garante) che tre rate del mutuo erano scadute e impagate. Subito dopo Bonini Adamo chiamava Russo Eugenio (detto Enrico) lamentando i rischi di una eventuale segnalazione bancaria che lo coinvolgesse

Sentito dapprima in colloquio informale (il 26.3.2014) poi a verbale di s.i. il 5.6.2014, RUSSO EUGENIO detto Enrico riferiva:

- a) che BONINI ADAMO aveva prestato fideiussione per l'accensione di un mutuo chirografario nel 2011 presso il Banco Credito Emiliano, chiedendo in cambio la corresponsione di un compenso di 60.000 euro dopo che il mutuo bancario fosse stato estinto (quindi da settembre 2014) con rate mensili da 5000 da pagarsi per un anno
- b) di aver subito da Bonini Adamo, sempre nell'anno 2011, pressioni per non svolgere attività commerciale concorrenziale in Sassuolo. Tali pressioni, così come descritte da RUSSO, parevano assumere connotati estorsivi, in quanto:
 - Bonini Adamo si era presentato presso il locale di Russo Eugenio (Speedy Pizza via Montanara 48 Sassuolo), avendo saputo che quest'ultimo aveva intenzione di aprire una pizzeria da taglio in via Po a Sassuolo (locale di cui peraltro RUSSO paga ancora inutilmente l'affitto), accompagnato da due personaggi di spessore malavitoso temuti nell'hinterland ceramico, ossia Ambrisi Rocco e suo cugino Gaudiano Massimiliano
 - Bonini aveva chiesto a Russo di andarsene a svolgere la sua attività altrove "perché a Sassuolo non ci doveva più essere posto per nessuno"; poi con implicito riferimento ad alcuni esercizi commerciali di recente incendiati (l'ex-Gegè, un ristorante cinese ecc.) aggiungeva "a te ti avverto perché ti rispetto, gli altri no"
 - Successivamente Bonini e Russo erano andati a fare un giro in macchina, seguiti lungo tutto il percorso dalla vettura di Ambrisi e Gaudiano che erano rimasti fuori ad aspettare

In effetti con tali modalità minacciose Bonini Adamo riusciva a sbarazzarsi di un potenziale concorrente nel territorio da lui dominato in maniera diretta o indiretta.

Si consideri infatti che non solo BONINI ADAMO gestisce varie attività di ristorazione (la pizzeria CI VOLEVA di Sassuolo, il bar PIN UP di sassuolo) ma anche altri locali per interposta persona. Ad esempio la pizzeria LA SFIZIOSA di Formigine di Iaconeta Nicola (attuale dipendente di Bonini) era sicuramente riconducibile alla gestione del Bonini stesso, dal momento che quando MANDARA MARIA (moglie di Russo Eugenio) la comperò da Iaconeta, era presente Bonini e le cambiali da 1500 euro per un totale di 55.000 euro date dalla Mandara a Iaconeta sono sempre state incassate da Bonini Adamo (come risulta dagli estratti del conto corrente di Bonini Adamo e

dal ritrovamento di alcune cambiali sottoscritte da Mandara Maria presso Bonini nel corso della perquisizione di luglio 2014)

Le dichiarazioni rese avanti alla PG da Russo Eugenio e Mandara Maria trovavano in parte conferma nell'acquisizione di alcuni commenti fra gli stessi captati occultamente nel corso delle intercettazioni.

In particolare, nel colloquio fra Russo Eugenio (detto Enrico) e la moglie Mandara Maria registrato nella conversazione ambientale nr. 2 del 26.3.2014 all'interno della loro FIAT PANDA (pagg. 86 e seguenti informativa di PG del 17.2.2015), si registravano commenti del tipo: "siamo stati obbligati a andare a finire lì... certo se pigliammo u' Cupid... ma m'ha aiutato ad andarmene lontano, era un disegno preciso il suo"; "mi ha vietato di aprire il negozio...ha imparato le tecniche del delinquente e le ha superate", "tra l'altro diceva: lui se ha da avere i soldi a uno intanto..liquidi te li do e liquidi me li ai, poi se dice stasera vengo a prendere i soldi alle 8, non va alle 8, viene il giorno dopo oppure viene alle 6, non gira mai sempre con la stessa macchina"

Analoghi commenti venivano registrati nelle ambientali 11,12,151,152 del 5.6.2014 in cui Russo e Mandara, dopo aver firmato un verbale di s.i. ufficiale, temevano di essersi messi nei guai per avere parlato troppo. (pagg. 98 e 100 informativa di PG del 17.2.2015)

Quanto alla ipotizzata "usura impropria", si osservi che:

- La famiglia RUSSO-MANDARA versava in pessime condizioni economiche già dagli anni 90 come testimoniano le numerose cartelle esattoriali di EQUITALIA (vedi pagg. 5-11 della nota di PG del 15.5.2015)
- Trattandosi di compenso (60.000 euro) richiesto da Bonini Adamo non già in cambio di un prestito, ma di una "garanzia personale", appare impossibile ricostruire in maniera matematica il superamento dei tassi soglia, secondo lo schema della "usura propria". Peraltro non esiste neppure un dato percentuale di mercato applicato abitualmente quale compenso comunemente richiesto per il rilascio di fidejussioni. Tuttavia appare di immediata evidenza la sproporzione fra la prestazione offerta da BONINI ADAMO (non già erogazione, ma mera garanzia personale su un prestito di 200.000 euro erogati dalla Banca) e il compenso richiesto (60.000 euro pari a un quarto del finanziamento)

In seguito alle perquisizioni subite nel luglio 2014, Bonini si recava personalmente in più occasioni a trovare Russo Eugenio per concordare con lui una versione dei fatti di fronte agli inquirenti. Ciò accadeva:

- L'8.7.2014 quando Bonini andava a prelevare Russo Eugenio presso la pizzeria Ideale di Scandiano (vedi annotazione dell'isp. Ferrari del Commissariato di PS di Sassuolo a pag. 100 della informativa di PG del 17.2.2015)
- Anche nelle settimane successive seguivano vari contatti o tentativi di contatto
- In più occasioni Bonini vantava con Russo Eugenio i suoi buoni rapporti con le forze dell'ordine: in particolare, già molti anni prima (almeno 10) gli aveva parlato di un carabiniere di nome Giuseppe (verosimilmente Cucinotta) che lavorava a stretto contatto con il PM Tibis e che gli aveva rintracciato un cliente che non pagava per un prestito ricevuto (pag. 105 informativa di PG). Anche in altre occasioni, parlando di questo carabiniere Giuseppe a stretto contatto con Tibis aveva detto, in maniera un po' sibillina, di essere tranquillo "perché pagava". Nel novembre 2014 Bonini aveva organizzato presso il ristorante l'IDEALE, chiesto in prestito a Russo, una cena a cui erano invitati i carabinieri Cucinotta Giuseppe, Sanfilippo Vincenzo, e altri questurini e impiegati del Comune. Doveva venire anche il dottor Tibis che all'ultimo momento non si era tuttavia presentato

- *Di recente Bonini ha intimato a Russo di chiudere il suo mutuo con il Banco di Credito Emiliano, cosa che Russo ha finalmente fatto, per evitare pendenze. Ha invece omesso di fare riferimento al compenso di 60.000 euro pattuito per la garanzia chirografaria prestata, limitandosi a ricordare a Russo di saldare le cambiali di Iaconeta relative all'acquisto della pizzeria LA SFIZIOSA di Formigine. E' verosimile che, sapendosi attenzionato dagli inquirenti, BONINI ADAMO abbia deciso, almeno per il momento, di soprassedere sul compenso che a sua tempo gli era stato promesso*

Nessun dubbio sul fatto che la condotta integri il reato di cui all'art. 644, III comma c.p.

Lo stato di difficoltà economica e finanziaria della vittima è dimostrato dalle numerose intimidazioni di pagamento provenienti da Equitalia.

Il compenso di € 60.000 richiesto a fronte del rilascio di una fideiussione per la somma capitale di € 200.000 è certamente superiore a quello normalmente pattuito ove si pensi che gli istituti di mediazione creditizia sono soliti richiedere una commissione annuale per il rilascio della garanzia pari al massimo al 2 % annuo di talchè il Bonini avrebbe potuto pretendere somme decisamente inferiori anche in considerazione della progressiva riduzione del capitale iniziale.

A nulla rileva, poi, che egli non abbia riscosso di fatto alcuna somma essendo sufficiente, per la concretizzazione della fattispecie criminosa, la semplice promessa della utilità sproporzionata.

Quanto al delitto di estorsione, la reiterata minaccia indirizzata a Russo Eugenio, al fine di indurlo a desistere dall'aprire un'attività commerciale concorrente con quella del Bonini, integra la fattispecie contestata e non quella meno grave di cui all'art. 610 c.p.

Invero il criterio distintivo tra le due fattispecie criminose sta nel profitto economico dell'agente, con corrispondente danno della vittima, che deve sussistere perché sia configurabile il delitto di estorsione.

È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la P.O. a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della P.O. stessa). Sentenza n. 5668 del 15/01/2013

Nel caso di specie è evidente che la minaccia era volta ad impedire che il Russo avviasse un'attività commerciale, presumibilmente produttrice di un utile economico, al fine di evitare che il medesimo entrasse in concorrenza con il Bonini riducendo i profitti derivanti dalla sua attività.

Quanto al concorso dell'Ambrisi si rileva che egli, pur non avendo direttamente interloquito negli affari del Russo e del Bonini, ha accompagnato quest'ultimo presso il Russo al fine di intimidire, con la sua sola presenza, la persona offesa. Certamente tale presenza è stata avvertita come minacciosa dal Russo anche in considerazione del fatto che durante una "passeggiata" in macchina che costui aveva fatto con il predetto Bonini, proprio per parlare del divieto di iniziare l'attività di ristorazione, durante tutto il tragitto erano stati seguiti dal medesimo Ambrisi ben noto al Russo come persona pericolosa per i suoi trascorsi criminali.

Del resto è configurabile il concorso quando la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. Ancor di più quando, come nel caso di specie, tale presenza non solo serve a rassicurare l'autore della minaccia, ma sia essa stessa rappresentativa delle gravi ripercussioni che vi potrebbero essere per la persona offesa ove la stessa si rifiuti di adempiere alla richiesta estorsiva.

CAPO 3. USURA IN DANNO DI DEL CORE ELIO CONTESTATA A BONINI

Dall'analisi dei conti bancari acquisiti in corso di indagine emergeva che BONINI ADAMO aveva ricevuto, fra il 2010 e il 2012, con cadenza pressoché mensile, il pagamento di varie cambiali da parte di un artigiano di nome DEL CORE ELIO.

In una occasione, onde evitare un "insoluto", BONINI ADAMO era giunto al punto di auto-pagarsi una di queste cambiali, che evidentemente DEL CORE ELIO non riusciva a liquidare.¹

In data 25 settembre 2014 DEL CORE Elio escusso a s.i. (Vgs.All.153 alla informativa del 17.2.2015) rappresentava ai finanziari di essere vittima di usura da parte di BONINI Adamo, riferendo quanto segue:

"ADR: Conosco BONINI Adamo e Rocco AMBRISI sin da quando ero bambino. Dal 2010 circa, per sopravvenute esigenze dovute alla precaria situazione economica in cui versava la mia azienda "E.P.M. AUTOMADE di ELIO DEL CORE", mi sono rivolto a BONINI Adamo per ottenere vari prestiti dallo stesso.-----

Nel corso di questi quattro anni a fronte dei vari prestiti ricevuti dal BONINI in contanti io dovevo pagare il 30% in più sulla cifra ricevuta di volta in volta (per ogni singola cambiale rinnovata). Preciso che in occasione del saldo dell'ultima che sarebbe dovuto avvenire il 11.07.2013 per un importo di circa 700 euro ricevuti dal BONINI in contanti, viste le mie difficoltà economiche a pagarle, lo stesso a scadenza mensile mi rinnovava la vecchia cambiale con una maggiorazione di volta in volta del 30% in più, senza che io poi ricevessi neanche un euro in contanti. A fronte di una cifra di 4000 euro finali decidevo di non pagare e di non farmi più rinnovare la cambiale dicendo al BONINI che avrebbe anche potuto protestarmi.

Infatti il Bonini vantando il credito in Banca presso il Credito Emiliano filiale di Sassuolo, in viale Mazzini 11, mi ha perseguito per le vie legali mandando in protesto il suddetto titolo. Dopo tale evento il BONINI ha tentato di riavere indietro l'importo dell'ultima cambiale scaduta, anche telefonandomi e sollecitando il pagamento. Da parte mia ha però ricevuto un diniego assoluto anche perché ormai mi aveva protestato. -----

Il metodo del BONINI per la concessione del prestito era il seguente: una volta accordatomi il prestito e stabilito l'importo dello stesso, mi recavo, unitamente al BONINI, presso l'istituto bancario preposto che in varie occasioni è stata la Banca Di Cavola e Sassuolo tranne che per l'ultima cambiale che è stata emessa dal CREDITO EMILIANO, filiale di Sassuolo corrente in viale Mazzini nr. 11. -----

BONINI mi consegnava un assegno emesso da lui ed a me intestato, di pari importo del prestito richiesto unitamente alla cambiale da me sottoscritta. -----

¹ A supporto di quanto descritto nella citata denuncia/querela in data 01 agosto 2013 la direttrice della filiale MUZZARELLI Erika, ove il BONINI gestiva i propri conti, oltre a confermare quanto già riportato, ampliava ulteriormente il quadro della vicenda, (Vgs.All 152 alla informativa del 17.2.2015) affermando di essere a conoscenza che il BONINI ricevesse, sul proprio corrente personale, pagamenti a mezzo di titoli cambiari, da diversi soggetti e società, che talvolta parevano non avere alcuna relazione comprensibile con lo stesso e tra i quali figurava tale DEL CORE Elio, residente a Sassuolo, proprietario di una impresa artigianale di manutenzioni e montaggi, anch'egli correntista del medesimo istituto.

La dichiarante riferiva che il DEL CORE, tra il 2010 ed il 2012, pagava mensilmente cambiali al BONINI anche di importi differenti l'una dall'altra.

Aggiungeva altresì di aver notato come, in una occasione, non avendo il DEL CORE disponibilità sul conto per pagare una delle cambiali, lo stesso BONINI si fosse recato per pagare egli stesso la cambiale in questione per cassa, così da evitarne l'insoluto e, praticamente, "auto pagandosi".

Detta manovra, così a prima vista inusuale, tale non appare se si considera il fatto che a fronte di alcuni insoluti, la banca ha facoltà poi di rifiutarsi di ricevere dall'interessato ulteriori titoli cambiari, cosa che potenzialmente avrebbe danneggiato uno come BONINI, che invece con quella tipologia di titolo, per citare testualmente la dichiarante, "ci lavora parecchio";

L'assegno veniva incassato contestualmente da me sul mio conto e una volta fuori dalla banca il BONINI pretendeva la restituzione in contanti del 30% del prestito concesso (il 30% dell'assegno che avevo appena cambiato). -----

Quindi ad esempio su 1.000 euro dovevo restituire in più 300 euro in contanti all'uscita della banca al BONINI, oltre ovviamente l'importo intero della cambiale. ---

In caso di ritardo nella scadenza del mese nel pagamento della stessa, quest'ultima veniva dal BONINI ritirata e lo stesso ne emetteva contestualmente un'altra maggiorata di un ulteriore 30% quindi seguendo l'esempio dei 1.000 euro inizialmente richiesti la cambiale alla scadenza sempre mensile diventava di 1.300 euro così che l'importo concessomi alla fine rimaneva lo stesso di 700 euro ma dovevo dare ulteriori 300 euro di interessi oltre ai 300 già sottratti dal BONINI all'atto dell'uscita della banca. E così per i successivi ritardi ove l'ultima cambiale emessa aumentava del 30 % ogni mese senza ricevere alcun che da parte del BONINI. Credo di aver pagato circa il doppio di quanto realmente ricevuto dal BONINI. -----

ADR: *Per quanto riguarda le operazioni avvenute al Credito Emiliano, è necessario premettere che BONINI non disponendo di un conto corrente sul quale poter far girare gli assegni lo stesso mi dava i soldi in contanti ed io emettevo una cambiale maggiorata del 30% dei soldi ricevuti con scadenza ad un mese. -----*

ADR: *Un particolare sicuramente significativo riguarda un'agenda di colore rosso e una di colore scuro forse marroncina o verde che il BONINI teneva all'interno della pizzeria "CI VOLEVA" e dove di volta in volta lo vedevo segnare le cifre dei prestiti che mi faceva. -----*

Durante la redazione del verbale veniva quindi ricostruito il "modus operandi" che il BONINI Adamo utilizzava elargire i prestiti ed ottenerne la restituzione. Nel caso specifico infatti l'indagato dapprima rilasciava alla propria vittima un assegno compilato con la cifra richiesta, successivamente, al cambio del titolo presso lo sportello bancario, la vittima doveva riconsegnare al BONINI per contanti un importo pari al 30% della somma ricevuta con l'assegno a titolo di interesse.

A garanzia di tutta l'operazione veniva sottoscritta una cambiale di pari importo comprensiva sia del capitale effettivamente ricevuto sia dell'interesse richiesto "...L'assegno veniva incassato contestualmente da me sul mio conto e una volta fuori dalla banca il BONINI pretendeva la restituzione in contanti del 30% del prestito concesso (il 30% dell'assegno che avevo appena cambiato). Quindi ad esempio su 1.000 euro dovevo restituire in più 300 euro in contanti all'uscita della banca al BONINI, oltre ovviamente l'importo intero della cambiale. In caso di ritardo nella scadenza del mese nel pagamento della stessa, quest'ultima veniva dal BONINI ritirata e lo stesso ne emetteva contestualmente un'altra maggiorata di un ulteriore 30% quindi seguendo l'esempio dei 1.000 euro inizialmente richiesti la cambiale alla scadenza sempre mensile diventava di 1.300 euro così che l'importo concessomi alla fine rimaneva lo stesso di 700 euro ma dovevo dare ulteriori 300 euro di interessi oltre ai 300 già sottratti dal BONINI..."

L'analisi della documentazione bancaria sul c/c di BONINI Adamo acceso presso l'Istituto di Credito di Cavola e Sassuolo - filiale di Sassuolo -, forniva riscontro alle dichiarazioni di DEL CORE Elio dal momento che, a partire dal mese di luglio 2010 a fronte del pagamento di un assegno emesso a favore del dichiarante risultava quasi sempre a distanza di uno/due mesi l'incasso di una cambiale di pari importo che, a detta di DEL CORE, veniva emessa a garanzia del prestito

Le dichiarazioni rilasciate da DEL CORE Elio trovavano riscontro anche nell'analisi della documentazione sequestrata in data 07.07.2014, presso la residenza di BONINI Adamo, afferente alcune operazioni bancarie tra l'indagato e la parte offesa, che, in particolare riguardavano delle distinte di presentazione degli effetti allo sconto intercorse tra Luglio 2010 e Luglio 2013 per un

importo complessivo di 27.300,00 Euro "sulla carta" a fronte, sulla base di quanto dichiarato da DEL CORE, di 19.110,00 euro realmente ricevuti. (Vgs.All.154 alla informativa del 17.2.2015)

Sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione bancaria del BONINI si è proceduto a ricostruire il tasso di interesse applicato alle singole operazioni di prestito.

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 21.07.2010 per un importo di 2.300,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito/scadenza cambiale | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 21.07.2010 - € 2.300,00 | 21.07.2010 - € 2.300,00 | 1.610,00 | luglio-10 | settembre-10 | 61 | € 690,00 | $(36000*690)/(1610*61)$ |
| | | | | | | | 253 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 22.09.2010 per un importo di 1.700,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 468% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 22.09.2010 - € 1.700,00 | 22.09.2010 - € 1.700,00 | 1.190,00 | settembre-10 | ottobre-10 | 33 | € 510,00 | $(36000*510)/(1190*33)$ |
| | | | | | | | 468 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 29.10.2010 per un importo di 2.000,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 343% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 29.10.2010 - € 2.000,00 | 29.10.2010 - € 2.000,00 | 1.400,00 | ottobre-10 | dicembre-10 | 45 | € 600,00 | $(36000*600)/(1400*45)$ |
| | | | | | | | 343 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 02.12.2010 per un importo di 1.100,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 02.12.2010 - € 1.100,00 | 02.12.2010 - € 1.100,00 | 770,00 | dicembre-10 | gennaio-11 | 42 | € 330,00 | $(36000*330)/(770*42)$ |
| | | | | | | | 367 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 23.12.2010 per un importo di 2.100,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 23.12.2010 - € 2.100,00 | 23.12.2010 - € 2.100,00 | 1.470,00 | dicembre-10 | febbraio-11 | 52 | € 630,00 | $(36000*630)/(1470*52)$ |
| | | | | | | | 297 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 28.01.2011 per un importo di 1.100,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 28.01.2011 - € 1.100,00 | 28.01.2011 - € 1.100,00 | 770,00 | gennaio-11 | marzo-11 | 44 | € 330,00 | $(36000*330)/(770*44)$ |
| | | | | | | | 351 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 07.04.2011 per un importo di 2.000,00€ "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 253% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 07.04.2011 - € 2.000,00 | 07.04.2011 - € 2.000,00 | 1.400,00 | aprile-11 | maggio-11 | 36 | € 600,00 | $(36000*600)/(1400*36)$ |
| | | | | | | | 429 |

Per il calcolo delle operazioni di seguito sintetizzate negli appositi schemi si è seguita la linea del conteggio bimestrale solitamente condotta da Bonini nei confronti di Del Core.

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 20.05.2011 per un importo di 3.600,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 257% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|------------|--------------------------|
| 20.05.2011 - € 3.600,00 | data assente - € 2.000,00 | 2.520,00 | maggio-11 | giugno-11 | 30 | € 1.080,00 | $(36000*1080)/(2520*60)$ |
| | data assente - € 1.600,00 | | | luglio-11 | 60 | | 257 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 20.06.2011 per un importo di 2.600,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 170% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 20.06.2011 - € 2.600,00 | data assente - € 2.700,00 | 1.820,00 | giugno-11 | agosto-11 | 60 | € 780,00 | $(36000*780)/(1820*91)$ |
| | data assente - € 2.700,00 | | | settembre-11 | 91 | | 170 |

- Distinta di presentazione degli effetti allo sconto del 06.08.2012 per un importo di 2.000,00 € "scontato" del 30%. Nello specifico periodo di durata del prestito veniva applicato un tasso del 417% come indicato nel seguente prospetto.

| Data/Importo Assegno | Data/Importo Cambiale | finanziato | inizio prestito | fine prestito | giorni | Interesse | tasso percentuale annuo |
|------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|
| 06.08.2012 - assegno assente | 06.08.2012 - € 2.000,00 | 1.400,00 | agosto-12 | settembre-12 | 37 | € 600,00 | $(36000*600)/(1400*37)$ |
| | | | | | | | 417 |

Importante risulta inoltre la distinta di presentazione effetti dell'11 Luglio 2013 relativa ad una cambiale con scadenza 10.08.2013 presentata da BONINI Adamo presso l'Istituto Bancario Banca Sella S.p.a. per un importo complessivo di 4.000,00 euro, avente quale debitore DEL CORE Elio. (Vgs.All.155)

Secondo le dichiarazioni di DEL CORE questo titolo sarebbe stato l'ultimo di una serie di cambiali che erano state emesse a fronte di un prestito di 700 euro rinnovato più volte con l'aggiunta di nuovi interessi. Infatti a fronte dei "...700 euro ricevuti dal BONINI in contanti, viste le mie difficoltà economiche a pagarle, lo stesso a scadenza mensile mi rinnovava la vecchia cambiale con una maggiorazione di volta in volta del 30%..." fino ad arrivare alla somma di 4.000,00 euro. A seguito di quanto imposto da BONINI Adamo e della pressante situazione economica, fortemente deficitaria in cui si trovava DEL CORE, questi decideva di non saldare l'ultima cambiale.

Tale effetto veniva posto all'incasso dall'indagato sul c/c IT78J0303267010010000016594 acceso presso l'Istituto di Credito Credem - agenzia di Sassuolo - il giorno 14 Agosto 2013 e contestualmente protestato come affermato dallo stesso DEL CORE "... A fronte di una cifra di 4000 euro finali decidevo di non pagare e di non farmi più rinnovare la cambiale dicendo al BONINI che avrebbe anche potuto protestarmi..."

La ricostruzione dei tassi usurari, come sopra operata dai finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria di Modena, si basa ovviamente assumendo a base di calcolo le pattuizioni originarie così come descritte da DEL CORE ELIO.

Infatti tali dichiarazioni della p.o. appaiono pienamente attendibili ove si consideri: che sono supportate da documentazione bancaria attestante i pagamenti avvenuti; che tali pagamenti non trovano alcuna giustificazione alternativa in eventuali rapporti commerciali di altra natura fra DEL CORE ELIO e BONINI ADAMO; che nel corso di indagine BONINI ADAMO è risultato solito "prestare denaro" a una notevole platea di soggetti; che tali prestiti non possono certamente ascrivere a mera "filantropia" da parte del BONINI, essendo al contrario ragionevole supporre che il BONINI trovasse notevole tornaconto nell'erogare denari a soggetti che altrimenti non sarebbero riusciti ad accedere ai normali canali del finanziamento bancario.

Anche nei casi in cui non è stato possibile calcolare l'usurarietà dei tassi di finanziamento praticati da Bonini, per reticenza o mancanza di collaborazione dei "finanziati" (si pensi al caso della famiglia Preziosi o a quello della famiglia Lista o a quello di Scatamacchia Michele), è stato comunque possibile accertare senza margine di dubbio che BONINI ADAMO è sistematicamente dedito alla erogazione di prestiti a terzi.

CAPO 4. USURA IN DANNO DI LOI BRUNO CONTESTATA A BONINI ED AMBRISI

Nel corso delle perquisizioni del 7 luglio 2014 venivano trovati due assegni da 7.000 euro cadauno, uno datato 3.2.2014, l'altro datato 3.3.2014, entrambi emessi da LOI FEDERICA, figlia di LOI BRUNO.

Dato peculiare: uno dei due assegni (il secondo) era in possesso di BONINI ADAMO, mentre l'altro era in possesso di AMBRISI ROCCO.

La figura di LOI BRUNO era già emersa nel corso delle intercettazioni telefoniche.

In particolare in una telefonata del 4.4.2014 Loi Bruno aveva chiesto ad Ambrisi Rocco (utenza 335.5225586) di chiamare "il suo socio" "quello della pizz." (evidente riferimento a BONINI ADAMO); in un'altra telefonata del 8.5.2014 Bonini (336.561672) riferiva a Rocco (utenza Visconti) di aver presentato Bruno a un direttore di banca; in una ulteriore telefonata del 9.5.2014, (pagg. 125-126 dell'informativa di PG del 17.2.2015) BONINI e LOI BRUNO parlavano fra loro del capannone che LOI aveva affittato a Bonini in S. Antonino di Reggio Emilia, e del fatto che avrebbero dovuto parlarne alla presenza di Rocco.

Sentiti a s.i. LOI BRUNO e sua figlia LOI FEDERICA, dapprima inventavano di sana pianta una storia per giustificare i due assegni da 7.000, riferendo che erano relativi ad un acconto per l'acquisto di una BMW presso AMBRISI ROCCO, affare che poi non era andato a buon fine.

Solo messo di fronte alle tante incongruenze relative alle dichiarazioni rese, LOI BRUNO, finalmente, in data 21.7.2014 innanzi al PM, ammetteva che gli assegni si riferivano alla restituzione di un prestito di 5.000 euro che AMBRISI ROCCO gli aveva fatto nel dicembre 2013.

LOI BRUNO cercava, evidentemente intimorito dallo spessore criminale del personaggio, di giustificare la condotta di Ambrisi Rocco, sostenendo che i 2.000 euro in più (assegno da 7.000 a fronte di un prestito da 5.000), non gli erano stati chiesti ma erano un "regalo di iniziativa".

Al di là dell'assurdità di tale affermazione (è inverosimile che un soggetto in grave difficoltà economica scelga spontaneamente di elargire 2.000 euro in più rispetto alla restituzione di un

prestito di 5.000 euro) non vi dubbio che nel caso di specie si sia comunque di fronte ad una promessa usuraria.

La figlia LOI FEDERICA confermava di aver ricevuto dal padre un aiuto da 5.000 euro (corrispondente appunto al prestito di 5.000 fatto da Ambrisi a suo padre) nel dicembre 2013.

Bonini Adamo non appare estraneo alla condotta usuraria ove si consideri che:

- *è colui che ha in mano uno dei due assegni da 7.000 euro firmati da LOI FEDERICA*
- *è colui che beneficia del comodato gratuito del capannone di Sant'Antonino per parcheggiarvi i propri mezzi*
- *è colui che si interessa affinché Loi conosca un direttore di banca (allo scopo evidente di trovare il modo di restituire il prestito)*

Le dichiarazioni del Loi, supportate dai riscontri documentali, appaiono particolarmente rilevanti al fine di delineare i contorni del sodalizio criminale esistente tra il Bonini e l'Ambrisi: il primo, infatti, è colui che si occupa della gestione dei prestiti utilizzando le sue conoscenze nell'ambiente bancario, il secondo non è soltanto colui che, a volte direttamente altre indirettamente, effettua il prestito ma è anche, e soprattutto, chi incute timore nelle vittime che ben difficilmente possono sottrarsi al pagamento di interessi usurari in quanto intimorite dalla caratura criminale dell'Ambrisi tale da indurle a mentire palesemente anche di fronte alle forze dell'ordine, giungendo ad affermare che le somme corrisposte non costituivano interesse sulla somma capitale ma "una regalia" corrisposta al predetto Ambrisi a titolo di mera cortesia.

CAPI 5 E 6. USURE NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA HOUSSAIRY CONTESTATA CAPO 5 A BONINI ED AMBRISI, CAPO 6 A BONINI

Al momento della installazione di una intercettazione ambientale autorizzata, in data 18.3.2014, veniva rinvenuta una agendina rossa, che gli operatori di PG si limitavano a fotografare, in cui compariva con una certa frequenza il nominativo di ABDUL abbinato a ratei di 2.500 euro con scadenza mensile a partire dal 2011.

Dal concomitante ascolto delle intercettazioni sulla utenza 336.561672 in uso a BONINI ADAMO si comprendeva che:

- *Abdul si identificava in HOUSSAIRY ABDELLATIF padre di HOUSSAIRY SOUFIANE, quest'ultimo titolare della ditta SHAIE srl di Casalgrande avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature*
- *La società degli HOUSSAIRY era in gravi difficoltà economiche come dimostrato dall'ascolto di numerose telefonate di HOUSSAIRY SOUFIANE con impiegati di banca e con connazionali a cui venivano chiesti piccoli prestiti per far fronte alle emergenze immediate, e come poi confermato dallo stesso HOUSSAIRY SOUFIANE escusso a s.i.*
- *Fra marzo e maggio 2014 venivano registrate numerose telefonate di BONINI ADAMO a HOUSSAIRY SOUFIANE in cui il primo chiedeva insistentemente al secondo (o talora al padre ABDELLATIF detto ABDUL che però si trovava in Marocco) di saldare i ratei del prestito, anche con toni perentori o minacciosi (prog. 443 "fammi chiamare o se no succede un casino"; prog. 496 "Abdul chiamami o vado a lu capannone ti scascio tutto"; pag. 60 informativa di PG del 17 febbraio 2015). In un paio di occasioni venivano anche documentati incontri fra BONINI ADAMO e HOUSSAIRY SOUFIANE finalizzati alla riscossione da parte del primo. In particolare il 9.4.12014 BONINI si recava al capannone di Soufiane a "prenderne uno" (riscossione parziale pari ad euro 1.000: prog. 783 del 8.4.2013 pag. 50 informativa); nella prog. 752 Abdul diceva al figlio Soufiane di "dare 2.500 all'asino" e il giorno seguente BONINI e SOUFIANE in effetti si incontravano nei*

pressi di un distributore di Salvaterra (vedi servizio di OCP del sovrintendente Cocchi, pag. 53 della informativa di PG del 17.2.2015)

Il 6 giugno 2014 HOUSSAIRY SOUFIANE veniva sottoposto a perquisizione ex art. 103 DPR 309/90, in quanto sospetto consumatore di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione venivano trovate varie agende riportanti alcuni conteggi abbinati al nominativo "Adamo". HOUSSAIRY SOUFIANE, per fugare ogni dubbio circa il sospetto di attività di spaccio di stupefacenti, si risolveva a spiegare alla polizia che quelle cifre si riferivano in realtà ad un duplice prestito che la sua famiglia aveva contratto con Bonini Adamo.

HOUSSAIRY SOUFIANE veniva risentito a s.i. più volte per meglio precisare le modalità di concessione del prestito e gli interessi pattuiti, in quanto la trattativa si era svolta direttamente fra Bonini Adamo e suo padre Abdellatif (in Marocco) sicchè il giovane faticava a rammentare con precisione le date e le somme concesse. Era necessario assumere a s.i. anche la sorella di Soufiane Houssairy Ikram, per chiarire i rapporti finanziari con il padre Abdellatif e Bonini Adamo.

Dopo varie rettifiche si appurava che:

1) Un primo prestito di euro 30.000 era stato concesso da Bonini Adamo, presentato al padre da Ambrisi Rocco, nel 2011 e che i primi pagamenti erano stati effettuati presso la Pizzeria Ci Voleva di Sassuolo o presso il bar PIN UP parimenti in Sassuolo, mentre ulteriori incontri erano avvenuti presso il parcheggio della Motorizzazione civile di Modena o presso vari distributori anche in territorio reggiano. Il primo "prestito", secondo le parole di Houssairy Soufiane vedeva la piena partecipazione sia di Bonini che di Ambrisi Rocco (il quale voleva addirittura 1000 euro per aver presentato Bonini ad Abdul), i due venivano insieme ad incassare le rate mensili che verosimilmente Ambrisi Rocco e Bonini Adamo si spartivano. Soufiane non aveva partecipato materialmente alla erogazione e al pagamento del primo prestito e solo dopo l'ultimo colloquio con la sorella HOUSSAIRY IKRAM, che chiariva direttamente con il proprio padre ABDELLATIF, era possibile appurare che il prestito era stato di 30.000 euro ed era stato restituito in poco tempo.

In effetti, le pagine della agendina rossa fotografate dalla p.g. il 18.3.2014 indicavano il pagamento fra 2011 e 2012 di 17 rate da 2500 euro e di due rate da 900 E 1500, per un totale di 44.900 (cui seguiva la scritta, sull'agenda, a conferma della verosimile spartizione con l'intermediario Ambrisi Rocco: "20.000 dati a Rocco").²

Tale importo (44.900) comporterebbe un tasso decisamente usurario pari al 29,31% su base annua (vedi conteggio a pag. 3 dell'ultima nota di PG del 15.5.2015). L'assenza di registrazioni dopo il dicembre 2012 potrebbe significare che anche il capitale di 90.000 era stato interamente restituito a quella data.

2) un secondo prestito, sempre di euro 90.000 era dato da Bonini Adamo agli Houssairy nel maggio 2013. In cambio Houssairy Abdellatif aveva dovuto firmare 3 assegni postdatati al luglio 2013 per un totale di euro 98.000 che venivano rinvenuti nella disponibilità di Bonini Adamo al momento della perquisizione del luglio 2014.³ Sugli assegni e a retro di essi erano anche indicate

² Al momento della perquisizione di Bonini Adamo eseguita nel luglio 2014, è stata ritrovata l'agendina rossa, ma alcune delle pagine, in particolare proprio quelle relative ad ABDUL erano state "opportunitamente" strappate. Tuttavia tali pagine erano state, come si è detto, viste e fotografate dagli operatori di Pg al momento della installazione della microspia ambientale nel marzo 2014, il che costituisce prova atipica ma pienamente utilizzabile alla stregua di qualsivoglia accertamento urgente.

³ Tali titoli di credito erano così suddivisi:

- assegno nr. 0184950233-00 banca Popolare dell'Emilia Romagna dell'importo di 32.500.00 euro datato 04.07.2013 a firma di HOUSSAIRY Abdeltif privo del beneficiario;
- assegno nr. 0184950239-06 banca Popolare dell'Emilia Romagna dell'importo di 33.000.00 euro datato 20.07.2014 a firma di HOUSSAIRY Abdeltif privo del beneficiario;
- assegno nr. 0184950240-07 banca Popolare dell'Emilia Romagna dell'importo di euro 32.500.00 euro datato 29.07.2013 a firma di HOUSSAIRY Abdeltif privo del beneficiario.

a matita alcune date presumibilmente riferibili alla riscossione dei ratei di interesse avuto da Soufiane (indicato come FIGLIO) o da ABDUL (indicato come MARUGA, marocchino) o da dipendenti degli stessi (indicati come OPERAIO). Tale dazione costituisce già di per sé una pattuizione "usuraria" in quanto a fronte di un prestito di 90.000 euro venivano consegnati assegni postdatati con una maggiorazione, dopo soltanto un mese, di 8.000 euro. Soufiane precisava tuttavia che tali assegni dovevano avere prevalentemente una funzione di "garanzia", ossia:

Verbale sit Hussairy del 21.7.2014: "I 3 assegni che mi mostrate sono a firma di mio padre. Non so per quale ragione siano di importo superiore a 30.000 cadauno e, precisamente, 33.000, 32.500, 32.500 – tutti datati agosto e settembre 2013.

Ritengo che sia perché in essi è compresa anche la prima rata di interesse.

Mi spiego meglio.

Se fossimo riusciti a restituire il capitale il mese dopo il prestito, avremmo dovuto pagare solo i 30.000 più una sola rata di interessi, ossia 2.500 euro.

Non essendoci riusciti, dovremo pagare ogni mese 2.500 euro di interesse, fino a che non riusciremo a restituire integralmente le tre tranches di 30.000 euro.

Gli assegni dati in garanzia dovrebbero esserci restituiti solo quando pagheremo integralmente la quota capitale"

Considerando il periodo di durata del secondo prestito assumendo un interesse mensile di 2.500 fra maggio 2013 e giugno 2014, avremmo comunque la pattuizione di un tasso usurario che rapportato su base annua determina un tasso percentuale pari al 30.24 % (vedi calcolo a pag. 80 informativa finale di PG) superiore alla soglia di legge. In realtà, poiché Houssairy Soufiane non è stato diretto interlocutore di Bonini Adamo al momento della promessa iniziale, di cui può riferire solo de relato in base a quanto appreso dai genitori, non è possibile ricostruire con assoluta certezza i termini dell'accordo e in particolare la onerosa clausola (ventilata da Soufiane) secondo la quale, non essendo la famiglia Houssairy riuscita a restituire subito il prestito, avrebbe dovuto continuare a pagare 2.500 euro mensili di "soli interessi" fino a che non vi fosse riuscita.

Anche a prescindere da ciò, può comunque convenirsi che si configura come usuraria anche solo la promessa iniziale relativa alla consegna di 3 assegni (postdatati di un trimestre) dell'importo di 98.000 euro a fronte di un prestito di 90.000 euro

Houssairy Soufiane riferiva inoltre come, dopo la perquisizione ex art. 103 DPR 309/90 subita il 6 giugno, il padre, intimorito dal controllo di PG avesse incaricato un loro dipendente di provvedere al pagamento della rata mensile al BONINI che in quell'occasione risultava essere pari a 5.000 euro dato che dovevano recuperare un mese in cui il prestito era saltato.

Quanto riportato ha trovato poi riscontro in primo luogo dalle annotazioni manoscritte su di un foglietto rinvenuto all'interno dell'agenda in uso all'indagato, insieme ai 03 assegni a firma HOUSSAIRY Abdeltif prestati a garanzia del debito, riportante la dicitura "FIGLIO" ed alcuni importi in euro così suddivisi: (Vgs.All.118 all'informativa di pg del 17.2.2015):

F I G L I O

1000
 2500
 2000
 2000
 5000 OPERAIO 23-06

Si può ritenere che le somme riportate si riferiscano ai pagamenti effettuati dal Soufiane e che l'ultimo importo con a fianco la dicitura operario e la data del 23 giugno si riferisca alle somme pagate dal dipendente dell'HOUSSAIRY come riportato nelle dichiarazioni del 21 luglio.

Ciò veniva confermato, lo stesso 21.7.2014, innanzi al PM dalla sorella di Soufiane, Houssairy Ikram la quale riferiva di essere stata a conoscenza solo del secondo prestito (quello del 2013) e ammetteva di aver direttamente incaricato ad effettuare l'ultimo pagamento da 5.000 un proprio operaio (tale Aghouli). Si riportano di seguito le s.i.t. di Houssairy Ikram:

“DOMANDA. Cosa mi sa dire dei rapporti fra Bonini Adamo e suo padre Abdellatif.

RISPOSTA Mio padre, che si fa chiamare anche ABDUL o MUSTAFA', aveva una ditta di import-export, che aveva chiuso prima del 2008, e si fece prestare dei soldi da Bonini Adamo per comperare dei macchinari e iniziare una nuova attività.

A.D.R. se non sbaglio la cifra prestata era circa di 90.000 euro, non so se in contanti. So però che non sono stati dati tutti insieme ma in tre tranches di 30.000 euro ciascuna.

A.D.R. questi soldi furono dati a mio padre circa un anno - un anno e mezzo fa

A.D.R. non furono stabilite scadenze, dicemmo che li avremmo restituiti ad Adamo man mano che mettevamo da parte i soldi. Non so nulla di interessi, a me è stato detto solo del prestito dei 90.000. Io so solo del prestito, non so se fossero stati richiesti interessi, così come non sapevo che i tre assegni dati da mio padre in garanzia, che ora mi mostrate, fossero di importo superiore a 30.000 euro cadauno

A.D.R. Non so quanti soldi siano stati restituiti fino ad ora perché i conteggi li tiene mio padre, che attualmente è in Marocco. Mio padre è in Marocco da alcuni mesi, direi da marzo di quest'anno.

A.D.R. quando abbiamo un po' di soldi da dare ad Adamo, è mio fratello a portarglieli.

A.D.R. quando fu fatto l'accordo, non credo che fu firmata alcuna carta, ma demmo ad Adamo degli assegni in garanzia. Io non ero presente, so di questa cosa perché riferita mi da mio padre. Riconosco nei tre assegni che mi mostrate la firma di mio padre.

DOMANDA. Ma non potevate rivolgervi alla banca?

RISPOSTA. No, perché non abbiamo beni in proprietà né garanzie da offrire. Noi abbiamo attualmente, dal 2008 una ditta export-import (SHAIE SRL) di cui sono intestataria. La ditta precedente era invece intestata a mio padre (IEMI, ditta individuale)

DOMANDA. Le risulta che suo padre avesse preso anche un precedente prestito, ormai estinto, da Bonini Adamo? in particolare un prestito risalente all'anno 2010 o 2011?

RISPOSTA. Non so, io so del prestito dell'anno scorso, ancora aperto e che stiamo ancora pagando.

DOMANDA. conosce Ambrisi Rocco?

RISPOSTA. Sì, gli abbiamo venduto delle macchine, un carrello elevatore, per la SOGEPI. Questo è accaduto circa due anni fa. Ambrisi Rocco lo conosco da tempo perché, fin da quando ero piccola, a volte in compagnia veniva suo fratello Giuseppe, quello che è morto.

A.D.R. non so quando mio padre abbia conosciuto Bonini Adamo, forse è successo all'epoca in cui mio padre faceva lavoretti per le pizzerie

A.D.R. non so quanto restituivamo in genere a Bonini Adamo, a volte, 2.000, a volte 2.500, a volte so che gli sono stati dati anche 10.000.

A.D.R. non so quando è stata l'ultima volta che abbiamo dato soldi ad Adamo

DOMANDA. Lei sa se Bonini Adamo ha contattato di recente suo fratello?

RISPOSTA. So che mio fratello ha ricevuto una telefonata incomprensibile da Adamo qualche giorno fa, in cui gli chiedeva di macchine.

Preciso comunque che io non ho rapporti diretti con Adamo, non ho il suo numero di telefono e che i rapporti con lui sono gestiti da mio padre o da mio fratello Soufiane che segue le istruzioni di mio padre. Solo una volta, circa 2 mesi e mezzo fa, non essendoci mio fratello, diedi 4000 o 5000 euro a un mio dipendente affinché li portasse ad Adamo. Questo dipendente si chiama AGOULI SIMOHAMMED ed è attualmente in Marocco, non lavora più per noi"

Nonostante le difficoltà incontrate dagli inquirenti nella ricostruzione dei fatti, soprattutto a causa delle incertezze e rettifiche del racconto di Houssairy Soufiane (testimone indiretto delle pattuizioni fra suo padre e Bonini) era comunque possibile alla fine ricostruire le pattuizioni usurarie nei termini sopra indicati.

CAPITOLI 7 E 8. USURA E TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI BERTOZZI VAINER CONTESTATA AD AMBRISI

Dagli ascolti telefonici (pagg. 226-228 della informativa di PG del 17.2.2015) emergevano contatti fra AMBRISI ROCCO e tale BERTOZZI VAINER, da cui sembrava evincersi come quest'ultimo fosse in qualche modo debitore del primo.

Venivano inoltre trovate fatture emesse dalla BERTOZZI VAINER srl in favore della FVR MONTAGGI SRL. (società riconducibile ad Ambrisi Rocco)

Sentito a s.i., Bertozzi Vainer riferiva di conoscere Ambrisi Rocco come cliente della propria ditta. Nell'ottobre 2013, trovandosi in crisi di liquidità, BERTOZZI VAINER aveva chiesto a AMBRISI ROCCO un prestito di 30.000 euro.

AMBRISI aveva accettato chiedendo però in cambio la restituzione (entro dicembre 2013) di ben 37.000 euro, quindi chiedendo la corresponsione di un tasso usurario di oltre il 23% così come calcolato dai finanziari.

L'illecita pattuizione veniva "mascherata".

In particolare, BERTOZZI doveva fingere di voler vendere un macchinario alla FVR MONTAGGI SRL di AMBRISI ed emettere una fattura di 30.000 euro quale "acconto" sulla futura vendita.

La transazione era accompagnata da un "contratto di vendita" del 1.10.2013 evidentemente fittizio ove si considerino le seguenti anomalie del suo contenuto, del tutto illogico nella normale prassi commerciale:

- È infatti inverosimile che un acquirente anticipi ben 30.000 per l'acquisto di un macchinario (che peraltro dovrebbe essere consegnato di lì a pochi giorni, ossia entro il 31.10.2013), senza neppure attenderne il ritiro la visione e il collaudo
- E' altrettanto inverosimile che il venditore dia in cambio un assegno (di 37.000 euro) comprensivo di un rimborso di ben 7.000 nel caso in cui non riuscisse a consegnare il macchinario entro il 31.10.2013

La palese illogicità delle pattuizioni di cui al descritto "contratto di vendita" trova unica e ragionevole spiegazione nel fatto che in realtà tale transazione non riguarda una vendita (che è meramente fittizia, come fittizia è la fattura 824 emessa a giustificativo) ma un prestito con pattuizione di interessi usurari.

Il che conforta pienamente la versione della p.o. BERTOZZI VAINER.

Ulteriore riscontro all'ipotesi di usura dianzi enunciata è dato anche dal successivo sviluppo della vicenda intercorsa fra BERTOZZI e AMBRISI.

Poiché BERTOZZI non riusciva a "coprire" l'assegno da 37.000 euro, AMBRISI ROCCO lo convocava, nel maggio 2014, presso la SOGEPI di Fiorano Modenese pretendendo ulteriori somme, e in particolare pretendendo la restituzione di ben 66.000 euro, di cui 37.000 per l'assegno impagato e ulteriori 29.000 a titolo di "risarcimento del danno".

Tale richiesta configura ad avviso del Pubblico Ministero un vero e proprio tentativo di estorsione che si innesta sulla precedente pattuizione usuraria.

Infatti AMBRISI ROCCO, minacciando BERTOZZI VAINER di togliergli casa e capannone (non importa se con modalità violente o se azionando un i diritto di credito, inesistente perché sorto in re illicita), pretendeva da costui l'ulteriore e maggior somma di 66.000 euro – fatto certamente qualificabile nell'ambito di cui all'art. 629 c.p.

Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte stabilendo che:

È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius". **Sentenza n. 9931 del 01/12/2014.** Peraltro le dichiarazioni del Bertozzi appaiono ampiamente credibili in quanto riscontrate dalla documentazione in atti.

CAPO 9. TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI WOJTOWICZ EDYTA CONTESTATA AD AMBRISI IN CONCORSO CON ALTRI

Il 16 marzo 2013 moriva in un incidente stradale MASTROSIMONE GIUSEPPE GIOVANNI, fratello di MASTROSIMONE FEDERICO e MASTROSIMONE SAVERIO, cugino di AMBRISI ROCCO, e compagno di WOJTOWICZ ANNA con la quale aveva avuto una bambina.

Le intercettazioni telefoniche in corso su AMBRISI ROCCO registravano fin da subito il pressante interessamento di quest'ultimo nelle vicende familiari del cugino defunto.

In particolare nella prog. 1223 del 18.3.2014 (pag. 230 informativa di PG del 17.2.2105) AMBRISI ROCCO prendeva contatti con l'avvocato ANDREA MAZZACANI dicendosi preoccupato che la donna (presumibilmente ANNA) aveva cercato un avvocato, tale SPAGNI, e che lui, Rocco, si sarebbe recato da MAZZACANI con i fratelli (FEDERICO e SAVERIO)

Nella prog. 1462 del 21.3.2014 (pag. 234) si delineava la strategia messa a punto dall'avvocato MAZZACANI con AMBRISI e con i fratelli MASTROSIMONE: l'avvocato MAZZACANI suggeriva infatti che bisognava "metterle nella merda" (n.d.r. Anna e sua madre), che si potevano far intervenire i servizi sociali, che tanto la bambina in primis l'avrebbero affidata ai parenti, che bisognava andare all'ACER per farle togliere la casa, e così via.

Lo scopo, neppure troppo recondito, era di sottrarre la custodia della bambina alla WOJTOWICZ e conseguentemente, di poter gestire, le eventuali somme risarcitorie spettanti alla minore a seguito della morte del padre MASTROSIMONE GIUSEPPE GIOVANNI.

Infatti nel prosieguo della telefonata l'avvocato MAZZACANI spiegava a Rocco che con l'avvocato ci sarebbero voluti anni (probabilmente per ottenere il risarcimento da sinistro stradale) mentre per l'assicurazione sulla vita bastavano 5 o 6 o 7 mesi.

Infatti AMBRISI ROCCO e i fratelli MASTROSIMONE intraprendevano una serie di condotte minacciose e vessatorie volte a fare "terra bruciata" intorno a WOJTOWICZ ANNA EDYTA. In particolare:

A) subito dopo la morte di MASTROSIMONE GIUSEPPE GIOVANNI, i fratelli MASTROSIMONE SAVERIO e FEDERICO pretendevano di ottenere da ANNA WOJTOWICZ EDYTA la firma di un documento con cui chiedevano di essere nominati "tutori" della bambina, sostenendo che lei non era in grado di mantenerla, intimandole di non chiedere alcun risarcimento del danno per la morte di MASTROSIMONE e minacciando che in caso contrario si sarebbero rivolti ai Servizi Sociali per farle togliere la bambina (vedi denuncia querela depositata da WOJTOWICZ ANNA il 23.4.2015). Il 21 marzo 2014, i due fratelli nuovamente si recavano a casa di ANNA, dopo averla chiamata tramite un comune amico LEO CIVELLO (poiché lei non rispondeva alle loro chiamate) e la chiamavano PUTTANA e TROIA, minacciando che l'avrebbero ammazzata, magari simulandone il suicidio e che le avrebbero tolto le macchine (vicenda confermata dalle s.i. del 18.6.2014 rese dalla madre di ANNA presente ai fatti, nonché dell'avvocato civilista della donna che confermava di aver ricevuto egli stesso una telefonata dall'avvocato Mazzacani volta a convincere la donna a rinunciare all'affido della figlia minore). Analoghe richieste, sempre con toni perentori e minacciosi, venivano avanzate dai fratelli MASTROSIMONE il 26.3.2014 e il 15.4.2014, sempre. Le pressioni venivano poste in essere anche da CAMPITIELLO ADELE madre di AMBRISI ROCCO che a fine aprile si recava da WOJTOWICZ ANNA EDYTA (vedi verbale di s.i. del 17.3.2015) e le ingiungeva di firmare una carta di affido della figlia agli zii paterni, giacché in caso contrario si sarebbe messa contro la famiglia AMBRISI - MASTROSIMONE che comunque le avrebbero fatto togliere la figlia dagli assistenti sociali. In effetti i due fratelli MASTROSIMONE, a mezzo del loro avvocato ANDREA MAZZACANI, presentavano un esposto presso i Servizi Sociali di Sassuolo in cui denunciavano falsamente trascuratezze della WOJTOWICZ verso la figlia

B) pur non avendo mai minacciato direttamente la WOJTOWICZ, AMBRISI ROCCO orchestrava l'intera campagna intimidatoria contro la donna. Infatti era stato AMBRISI ROCCO a prendere i contatti con l'avvocato ANDREA MAZZACANI (per inciso lo stesso legale del Bonini cfr. **dichiarazioni del Comandante della polizia Municipale**), era stato AMBRISI ROCCO che le aveva mandato la propria madre CAMPITIELLO ADELE per convincerla. Era inoltre AMBRISI ROCCO a porre in essere, coi fratelli MASTROSIMONE, le attività di disturbo e monitoraggio della vita di ANNA. Infatti:

- MASTROSIMONE SAVERIO informava costantemente AMBRISI ROCCO dei movimenti e delle frequentazioni della WOJTOWICZ (pag. 241 e segg. informativa di PG del 17.2.2015): nell'SMS prog. 1808 SAVERIO scriveva a Rocco "**BB267HB fai vedere a chi è intestata, sono 2 persone che sono andate a casa di Anna ieri mi ha detto Checco**"; nella prog. 1441 del 21.3.2014 SAVERIO lamentava con ROCCO che lei non gli rispondeva e che non voleva andare da loro perché aveva paura che "**noi gli facciamo...che la vogliono fregare**"; nella prog. 1927 del 26.3.2014 SAVERIO informava ROCCO, preoccupato, che Anna aveva trovato un lavoro da badante (con rischio quindi di avere una potenziale fonte di reddito); NEL sms PROG. 2398 SAVERIO informava Rocco che "**lei non firma nulla e se deve fare da tutori, fa i suoi fratelli e sua madre**"; nella prog. 2310 del 28.3.2010 AMBRISI ROCCO diceva che per sicurezza avrebbe fatto l'assicurazione della Punto (trattasi di una FIAT PUNTO rossa targata DC468RP intestata a

FVR MONTAGGI SRL ma che AMBRISI ROCCO aveva concesso in uso gratuito al defunto MASTROSIMONE GIUSEPPE GIOVANNI, come confermato dalle s.i. del venditore CAPEZZERA GINO, pag. 248 della informativa di PG del 17.2.2015) e proseguiva la conversazione parlando di fotografie e del fatto che lei si stava portando gli amanti nella casa del fratello defunto. WOJTOWICZ ANNA raccontava inoltre (verbale di s.i. pag. 268 informativa di PG del 17.2.2015) che a inizio maggio aveva trovato un lavoro presso il locale DARK CAFFE' di LUONGO GERARDO, ma che dopo pochi giorni era stata licenziata su richiesta della famiglia AMBRISI-MASTROSIMONE (verso cui LUONGO aveva un debito) e che "doveva restare a casa finchè non si fossero calmate le acque".

- AMBRISI ROCCO organizzava altresì, sempre a scopo intimidatorio, il furto di due veicoli di cui WOJTOWICZ ANNA aveva il possesso.

Già nella prog. 2127 del 27.3.2014, mentre era in attesa di un segnale di linea, si sentiva la voce di AMBRISI ROCCO che parlando con chi gli era vicino diceva "adesso stasera quando torniamo gli andiamo a levare la macchina". Nella successiva PROG. 218 AMBRISI ROCCO diceva a SAVERIO che oggi aveva fermato la donna e le aveva detto che le avrebbe levato la macchina (verosimilmente la FIAT PUNTO intestata a FVR) con la scusa delle multe. In effetti fra la sera del 15 e la mattina del 16 aprile 2014 venivano rubate a WOJTOWICZ ANNA le seguenti autovetture:

- FIAT PUNTO ROSSA intestata a FVR che AMBRISI ROCCO aveva acquistato da CAPEZZERA GINO per il cugino defunto MASTROSIMONE GIUSEPPE GIOVANNI. Automobile rubata a Reggio Emilia sotto casa della madre di WOJTOWICZ ANNA. Tale automobile è stata sicuramente sottratta ad opera di AMBRISI ROCCO in quanto risulta essere stata successivamente venduta il 25.7.2014 a tale VENTURINI FEDERICA, la quale ha riferito (vedi verbale di s.i. in allegato 319 alla informativa di PG del 17.2.2015) che la vendita fu curata da tale OCONE PIERPAOLO (probabilmente parente di OCONE PIERPAOLO titolare di un autolavaggio e amico di AMBRISI ROCCO) e che il passaggio di proprietà è firmato da Congedo Nicola, socio di minoranza della FVR MONTAGGI SRL (il socio di maggioranza è AMBRISI ROCCO)

- OPEL TIGRA targata TO580502 di proprietà della WOJTOWICZ sottratta sotto la abitazione di quest'ultima in Sassuolo. Pur non essendovi prove certe in ordine all'autore materiale di tale furto, si noti che WOJTOWICZ ANNA, avendo verificato nella mattinata del 16.4.2014 che l'automobile era sparita, incontrava il vicino di casa GIGLIO FILIPPO il quale le riferiva che l'automobile le era stata portata via da ROCCO AMBRISI con il suo furgone bianco. Sentito dai carabinieri di Sassuolo⁴ GIGLIO FILIPPO negherà di aver mai detto cose del genere, anzi sosterrà che quella mattina non era neppure a casa a Sassuolo ma a lavorare a Modena. Poiché tale dichiarazione era falsa (Giglio quel giorno era in realtà a casa, come dimostrano i suoi tabulati), nuovamente sentito dal PM, ammetterà di essere stato a casa in Sassuolo, la mattina del 16 aprile 2014, ma continuerà a negare di aver visto AMBRISI ROCCO portare via la Opel Tigra di Anna. Ovviamente GIGLIO FILIPPO è un testimone tutt'altro che attendibile ove si consideri che è dipendente di LEUZZI GIANPIERO, cognato di AMBRISI ROCCO e che la ragazza di suo fratello lavora per BONINI ADAMO. Verosimilmente costoro hanno esercitato pressioni per far tacere il "chiacchierone" (si rimanda sul punto alla lettura delle telefonate del giugno successivo, prog. 11782 e 15127 pagg. 264 e 265 informativa di PG del 17.2.2015, da cui si

⁴ sulle indagini svolte dai carabinieri di Sassuolo e in particolare dal mar. Giaquinto, sorgono serie perplessità. Del tutto singolare, ad esempio, è che la mattina del 16.4.2014, quando la WOJTOWICZ si recò in caserma per denunciare il furto della automobile, durante la denuncia il mar GIAQUINTO le abbia chiesto se conosceva ADAMO, che era un suo "caro amico". E che inoltre abbia più volte cercato di far desistere la donna dalla denuncia sostenendo che non le conveniva mettersi contro quella "famiglia", che era molto pericolosa, che avrebbero anche potuto farle del male o metterle della droga in auto (affermazioni ripetute anche davanti alla madre di Anna)

comprende che il duo AMBRISI-BONINI aveva soprannominato GIGLIO FILIPPO con l'epiteto "chiacchierone"). Il tutto induce fondatamente a ritenere che realmente GIGLIO avesse detto ad ANNA di aver visto AMBRISI portare via la macchina. D'altronde la stretta concomitanza temporale dei due furti (il primo del quale sicuramente attuato da AMBRISI, in quanto l'automobile è poi stata venduta da FVR), le strane circostanze del ritrovamento della Opel Tigra (trovata sinistrata in un parcheggio pubblico a Veggia di Casalgrande, appoggiata a T contro un altro veicolo con una traiettoria chiaramente voluta) inducono fondatamente a ricondurre ad AMBRISI ROCCO anche il furto di questa seconda vettura.

Giova rilevare che tutte le attività direttamente o indirettamente intimidatorie poste in essere al fine di indurre la vittima a "rinunciare" alla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore o comunque a delegare, quanto meno di fatto, ai parenti del defunto compagno l'esercizio di tale responsabilità, non sono, all'evidenza, dettate da motivazioni diverse da quelle squisitamente economiche.

Se così non fosse sarebbe ipotizzabile il delitto di cui all'art. 610 c.p..

Tuttavia dal tenore delle conversazioni si evince che nessuno dei parenti (tanto meno l'Ambrisi), si cura della vita della minore, della sua salute o della sua educazione; esse vertono esclusivamente sulle questioni inerenti alla qualità di erede del defunto padre, alla riscossione di una assicurazione sulla vita e delle somme eventualmente derivanti dal risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale.

Correttamente, pertanto, è stato contestato il delitto di tentata estorsione per i principi di diritto, espressi in precedenza, e relativi ai tratti distintivi tra il delitto di estorsione e quello di violenza privata atteso che, anche in questo caso, gli autori del reato tentano di procurarsi il profitto economico derivante dalla gestione delle somme oggetto della successione con corrispondente danno per la minore e per la madre.

CAPITOLI 10 E SEGUENTI: LE IPOTESI DI REATO A CARICO DEI CARABINIERI

Dal capo 10 al capo 14 il Pubblico Ministero ipotizza una serie di reati commessi da appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in alcuni casi in concorso con Bonini.

Preliminarmente occorre rilevare come dalla lettura degli atti emerge con certezza che alcuni Carabinieri di Sassuolo hanno mantenuto, nel tempo, frequenti contatti con personaggi dalla dubbia moralità, a volte gravati da precedenti penali. Tali contatti esulano decisamente dai rapporti istituzionali ed evidenziano una familiarità (a volte una connivenza) decisamente contraria ai doveri dell'ufficio e alle tradizioni proprie dell'Arma.

Le fonti di prova che attestano l'opacità della situazione venutasi a creare in quegli uffici sono spesso inutilizzabili a fini processuali in quanto tratte da intercettazioni disposte in altri procedimenti non connessi, tuttavia è inequivocabile il dato storico relativo, ad esempio, a numerose conversazioni intercorse tra Cucinotta e tale Ambrisi Michele, personaggio legato alla malavita locale, in occasione del tentato omicidio di tale Noto Giuseppe, nonostante lo stesso Ambrisi fosse coinvolto nelle indagini relative al fatto delittuoso e senza che esistessero motivi di ufficio atteso che le indagini erano state delegate alla Squadra Mobile.

In altro procedimento concernente il furto di armi patito da tale Pifferi William costui afferma di aver ricevuto dal M. Ilo Savoca una richiesta di versamento di € 10.000 al fine di fargli ritrovare la refurtiva.

Ribadita la inutilizzabilità di tali elementi probatori non si può fare a meno di trarre dal contesto la certezza che all'interno dell'Arma di Sassuolo vi erano impropri rapporti tra alcuni carabinieri e personaggi legati alla delinquenza locale.

Nell'ambito del presente procedimento sono state intercettate alcune telefonate che ribadiscono l'esistenza di tali frequentazioni. Così il 25 marzo 2014 il Bonini riferisce a tale Olimpia di aver pranzato presso la propria pizzeria "Ci Voleva" assieme ad alcuni carabinieri di Modena. Ancora il

Bonini raccomanda ad i suoi dipendenti di avere un trattamento di riguardo per il Capitano Marino, comandante del Reparto Operativo, che ha prenotato un tavolo nel suo locale.

Quelli descritti sono solo alcuni degli episodi che attestano la volontà del Bonini di crearsi una rete di buone conoscenze all'interno delle istituzioni al fine di ottenere, se non un immediato tornaconto, la possibilità di rivolgersi ai medesimi ogni qual volta ne abbia bisogno. Si ricorda la cena da lui organizzata che avrebbe dovuto vedere presente oltre che numerosi carabinieri, appartenenti alla Polizia di Stato, funzionari comunali, anche un magistrato della locale Procura, il dr. Tibis, che, peraltro, non partecipò all'evento (cfr. capo 1 e 2).

Di tale attività sistematicamente posta in essere dal predetto Bonini al fine di ampliare la sua rete di conoscenze più o meno influenti vi è riscontro nelle dichiarazioni rese dal Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo, dr. Faso, che asserisce che il predetto si era rivolto a lui per ottenere più autorizzazioni per accedere alla zona ZTL. La richiesta era stata caldeggiata dal carabiniere Cucinotta ma egli aveva risposto che il Bonini avrebbe dovuto rispettare l'iter burocratico.

Ancora riferisce di aver consumato un pasto presso la pizzeria del Bonini in compagnia di conoscenti e che il gestore rifiutava di farsi pagare ma egli aveva preteso di farlo ben sapendo che il Bonini si era reiteratamente vantato in pubblico di offrire da mangiare a componenti delle forze dell'ordine. Personalmente non aveva mai ricevuto espresse offerte di doni o favori ma in più occasioni il predetto Bonini gli aveva manifestato la sua disponibilità a farsi carico di qualsiasi sua esigenza.

Il Faso illustra, poi, una serie di frequentazioni del Bonini con il sindaco di Sassuolo ed il suo staff e con altri personaggi che occupano posti di lavoro all'interno delle istituzioni, nulla sa per scienza diretta ma riferisce di aver soltanto raccolto voci correnti in paese.

Tale deposizione non apporta alcun concreto contributo probatorio ma attesta, ancora una volta, l'esistenza di uno stretto legame tra il Bonini ed il Cucinotta e costituisce uno spaccato del modo di porsi del predetto Bonini nei confronti delle istituzioni manifestando sempre ossequio verso i pubblici impiegati, e fornendo loro piccoli piaceri (quali l'offerta di una pizza gratis per un certo numero di commensali) al fine di assicurarsi la loro benevolenza in caso di bisogno.

Così delineato il quadro di massima all'interno del quale si pongono i rapporti criminosi, si devono ora esaminare le singole fattispecie di reato contestate.

In primo luogo occorre sgomberare il campo dal dubbio che il Cucinotta e gli appartenenti all'Arma indagati non fossero a conoscenza della caratura criminale del Bonini.

Già soccorre un argomento logico: si tratta di ufficiali di Polizia Giudiziaria che operano in un territorio limitato e che, conseguentemente, non possono ignorare il coinvolgimento del menzionato Bonini con l'ambiente criminale e soprattutto con Ambrisi gravato da precedenti penali e giudiziari ed appartenente ad una famiglia che da decenni opera nel mondo del crimine.

Ma vi è di più: nel corso di una conversazione intercettata intercorsa tra Cucinotta ed il M.llo Albano Liberale i due commentano l'occasionale ritrovamento sulla vettura del Bonini di un apparecchio per le intercettazioni delle conversazioni tra presenti e si danno reciprocamente atto della inevitabilità del fatto che il loro amico finisse, prima o poi, nei guai (" prima o dopo il giro se lo farà pure lui") attesa la sua attività di usuraio. Quindi non solo i due sono ampiamente consapevoli del fatto che il comune amico non sia persona di specchiata moralità ma sono anche a conoscenza del titolo di reato che può essere a lui ascritto. Altrettanto emerge dalla conversazione tra Cucinotta e Caforio che, commentando la perquisizione effettuata a carico del Bonini, escludono che lo stesso sia implicato in storie di droga ma affermano che si limita "solo" a prestare soldi, attribuendo la motivazione della perquisizione a tale ultima attività, e ribadendo di essere a conoscenza del fatto che egli frequenta costantemente gli Ambrisi e i loro consociati.

Da quanto esposto si evince con chiarezza che Cucinotta e Caforio (necessariamente anche il Capitano Marino, comandante del Cucinotta) sono pienamente consapevoli dell'attività illecita svolta dal Bonini e della sua stretta vicinanza alla famiglia Ambrisi i cui componenti sono in buona parte noti pregiudicati.

Nonostante tale consapevolezza piena, è costante la partecipazione dei Carabinieri alle vicende del Bonini con il quale dimostrano di avere una grande dimestichezza.

CAPO 10

Ma passando alle specifiche contestazioni occorre rilevare che al Cucinotta, in concorso con Bonini, è stato contestato il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. La condotta consiste nell'essersi reso genericamente disponibile a compiere atti del proprio ufficio o contrari al proprio dovere d'ufficio in cambio di dazioni di denaro o di altre utilità. All'interno dell'imputazione vengono enunciati singoli episodi che saranno oggetto di specifica disamina.

Quanto alla generica disponibilità del Cucinotta a mettersi a disposizione del Bonini in ragione del proprio ufficio, compiendo nell'interesse di costui atti del proprio ufficio o ad esso contrari si rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui per configurare il reato di cui all'art. 319 c.p. non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio per il compimento del quale il pubblico ufficiale ottiene una qualche indebita utilità ma è sufficiente che emerga dal comportamento dell'agente un atteggiamento diretto, in termini concreti, a vanificare la funzione demandatagli con conseguente violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Cass. 34417/08). In buona sostanza sussiste il delitto di corruzione, a prescindere dalla individuazione della singola attività amministrativa oggetto dell'accordo corruttivo, essendo sufficiente la individuazione del genere di atti da compiere, sicché l'ipotesi criminosa è perfettamente integrata allorché la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia ravvisabile, anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto e rientrante nella sfera di competenza del corrotto. (Cass. 30058/2012).

Peraltro nessuno dubita che "l'iscrizione a libro paga" delle associazioni criminali, di singoli funzionari corrotti, anche in mancanza di preventivo ed articolato accordo su ogni singolo atto che il pubblico ufficiale dovrà compiere, in violazione dei propri doveri, in favore del sodalizio criminale non configuri il reato de quo. Invero è sempre più frequente che l'associazione criminale si garantisca il favore del pubblico ufficiale con dazioni di denaro o altre utilità, in modo da averlo al proprio servizio ogni qualvolta si manifesti la concreta necessità di intervento.

Tanto premesso è evidente che il Bonini si è procurato il favore del Cucinotta in modi diversi sia ospitandolo gratuitamente e frequentemente presso la propria pizzeria, offrendo pasti a lui ed ai suoi ospiti, sia accogliendo o quanto meno non rifiutando reiterate richieste di favori di varia specie.

Così il 16.5.2014 Cavallaro Pietro comunica a Bonini che Cucinotta ha bisogno di € 250 per fare una sponsorizzazione ad una squadra di calcio, il Bonini dice al Cavallaro che ne parlerà direttamente con il Cucinotta.

Il 20 maggio 2014 Cucinotta chiede in prestito al Bonini una macchina per recarsi in Sicilia ottenendo una risposta non completamente adesiva in quanto il Bonini obietta che si trova un po' in difficoltà avendo già prestato, negli stessi giorni, un'Audi A5 al capitano Marino, ma invita il Cucinotta a reperire una vettura presso un autonoleggio assicurando che poi "ci avrebbe pensato lui" con chiaro riferimento al pagamento del prezzo che verrà posto a suo carico.

Il 27.6.2014 il Cucinotta chiede al Bonini di fornirgli un vestito elegante da cerimonia.

E' certo, poi, perché riferito dai funzionari dell'istituto di credito, che il Bonini ha pagato un rateo di un mutuo acceso dal Cucinotta presso la Banca di Cavola e Sassuolo dell'importo di € 350

Il 2.4.2014 il Cucinotta prova a chiamare Bonini ma non riuscendo a contattarlo si rivolge ad un collaboratore di costui, Cavallaro Pietro, chiedendogli € 200 che sarebbero serviti per effettuare una riparazione sulla vettura del capitano Marino. Egli detta precise istruzioni al Cavallaro, così dimostrando una certa dimestichezza con operazioni di tale tipo, evidentemente frequenti.

raccomandandogli di recarsi all'esterno del locale per consegnargli la somma che non deve essere prelevata dalla cassa del ristorante per non fare indispettire il Bonini che è contrario a tale prassi.

Peraltro nella medesima giornata il Cucinotta chiede ad Ambrisi Michele, congiunto di Ambrisi Rocco, di dargli € 250 ottenendo una pronta disponibilità.

Ancora nell'agenda del Bonini è stata annotata una sorta di contabilità delle somme date in prestito o comunque versate a terzi ed in essa, accanto al nome di Cucinotta, è segnata la cifra di € 2600 con chiaro riferimento alla somma allo stesso consegnata.

Se da un lato le singole dazioni elargite dal Bonini al Cucinotta possono sembrare di modesta entità e non tali da indurre un appartenente all'Arma dei Carabinieri a violare i propri doveri di ufficio, dall'altro occorre considerare che sono state documentate le regalie di un limitato periodo di tempo coincidente con le intercettazioni telefoniche.

Tuttavia è facile arguire, per la dimestichezza con la quale vengono rivolte ed accolte le più disparate richieste (addirittura un abito da cerimonia), per la lampante confidenza esistente tra i due evidenziata dal linguaggio disinvolto, per la palese conoscenza che il Cucinotta mostra di avere degli affari del Bonini, per la familiarità che usa nei rapporti anche con i dipendenti dando loro istruzioni, che le dazioni, le regalie, i favori sono di entità, con grande probabilità, superiore a quanto indicato in imputazione.

Dimostrata la illecita erogazione di denaro ed altre utilità in favore del Cucinotta occorre esaminare quali atti del suo ufficio, o ad esso contrari, costui ha posto in essere in favore del Bonini.

Il 28 marzo 2014 la moglie di Bonini, Capolongo Loredana viene fermata alla guida della propria autovettura e le viene elevata contravvenzione perché il veicolo non è stato sottoposto a revisione periodica. Il verbale è stato emesso dai CC di Casalgrande. Prontamente il Bonini si mette in contatto con Cucinotta affinché provveda a risolvere la situazione. Altrettanto prontamente Cucinotta si mette in contatto con il M.llo Caforio affinché interceda presso i Carabinieri di Casalgrande per evitare la sanzione. Nella telefonata successiva il M.llo Caforio si rammarica perché non è stato possibile fare nulla in quanto i colleghi di Casalgrande avevano già redatto il verbale e il Bonini li aveva allertati troppo tardi quando ormai non vi era più nulla da fare.

Pur non essendo riuscito nell'intento è evidente che Cucinotta si è dato da fare affinché i colleghi di Casalgrande non elevassero una contravvenzione, nonostante la palese infrazione alla normativa, ponendo così in essere un'attività contraria ai doveri di ufficio consistita nell'illecita interferenza.

Il 7 luglio 2014 viene eseguita una perquisizione domiciliare a carico del Bonini.

Tale fatto crea una situazione di vera e propria fibrillazione all'interno di un gruppo di Carabinieri tra cui figura, in prima linea, il Cucinotta.

Nella stessa mattinata Vincenzo Sanfilippo, appartenente all'Arma dei CC, avvisa di quanto accaduto il Cucinotta che immediatamente chiede se il medesimo Bonini sia stato arrestato, dimostrando così, se ancora ve ne fosse bisogno, di essere a conoscenza delle attività criminali dello stesso che potrebbero anche condurre ad un suo arresto.

Dopo pochi minuti i due si risentono ed il Sanfilippo informa il Cucinotta del coinvolgimento nell'indagine anche di Ambrisi scatenando il disappunto dell'interlocutore che prevede un imminente arresto dell'amico e si lamenta della frequentazione dello stesso con Ambrisi Rocco asserendo di aver più volte tentato di dissuaderlo da tale frequentazione (anche tale elemento a riprova della piena conoscenza della caratura criminale dei frequentatori del Bonini).

Cucinotta si mette in contatto con il M.llo Caforio già informato dell'evento, i due si chiedono reiteratamente se il Bonini sia stato tratto in arresto o meno e si rammaricano delle frequentazioni con gli Ambrisi. Entrambi escludono che si tratti di fatti di droga e fanno espresso riferimento al fatto che il Bonini "presta i soldi".

Nei giorni successivi il Bonini parla direttamente con Cucinotta e costui, nonostante sia ormai a conoscenza dell'operazione di polizia, rassicura l'amico dicendogli testualmente "io ti sto vicino".

I due parlano anche della possibile origine dell'indagine escludendo che provenga da dichiarazioni di debitori risentiti perché il Bonini non ha mai usato violenza nei confronti dei suoi debitori ed ipotizzando che, al più, possa essere stato qualcuno che non voleva restituire i soldi avuti in prestito. Ma l'attività del Cucinotta non si limita ad una generica solidarietà nei confronti dell'amico ma si traduce in una faticosa ricerca di informazioni sull'indagine in corso.

Emerge dalle intercettazioni telefoniche che il Cucinotta prende appuntamento per il 12 luglio 2014 verso le ore 12 con un magistrato, il dr. Tibis, che in precedenza aveva svolto attività presso la locale Procura della Repubblica, trasferendosi, successivamente, presso il Tribunale di Piacenza.

Dalle prime telefonate volte a fissare l'appuntamento non emerge il motivo per il quale i due si incontrano.

Dopo l'incontro il Cucinotta telefona al Bonini parlando di un incontro con tale "Francesco" che, secondo gli ufficiali di PG che hanno condotto le indagini, si identifica nel medesimo dr. Tibis. In realtà i due parlano di coperti e di prezzi per ciascun coperto e non vi sono elementi certi per poter affermare che si tratti di un linguaggio criptico.

Tuttavia il 14 luglio il Cucinotta prende nuovo appuntamento con il dr. Tibis asserendo che si recherà da lui, in Piacenza dicendo che porterà "Adamo" (Bonini) in quanto costui è molto preoccupato e chiede al magistrato di assicurarlo. In realtà in un primo momento il dr. Tibis mostra di non conoscere "Adamo" e soltanto alla specificazione che si tratta di "quello delle pizzerie" capisce a chi il Cucinotta si riferisce.

L'incontro avviene il 15.7 come emerge dalle telefonate.

Il giorno successivo il Cucinotta ed il dr. Tibis commentano quanto si sono detti il giorno precedente. In particolare il dr. Tibis rappresenta delle perplessità sulla veridicità delle affermazioni rese a lui dal Bonini in quanto costui gli sembra eccessivamente preoccupato in rapporto alla situazione di fatto che gli avrebbe illustrato. Inoltre si è mostrato reticente di fronte a specifiche richieste di chiarimento rivolte dal magistrato.

Nel prosieguo il dr. Tibis asserisce che avrebbe provato a contattare uno dei Pubblici Ministeri titolare delle indagini, specificando che nulla voleva sapere in ordine al contenuto delle medesime ma, soltanto, accertare, se la situazione complessiva era grave anche se si spinge ad affermare che confida nel fatto che "tanto la Natalini qualcosa me la scuce" intendendo che riceverà qualche chiarimento ulteriore.

Appare opportuno precisare che non è scontato, come sembrerebbe emergere dalla informativa in atti, che l'interesse del magistrato sia quello di ricevere notizie in ordine alle indagini per poterle poi riferire al Bonini per il tramite del Cucinotta. E', invece, possibile, attese le manifeste perplessità del dr. Tibis in ordine alla veridicità del racconto del Bonini, che lo stesso magistrato intenda accertare attraverso i colleghi della Procura di Modena se effettivamente siano ravvisabili ipotesi di reato o se si tratti di un accertamento fiscale ("non sarà mica un evasore totale...?"), anche per adeguare la sua condotta e le sue frequentazioni alla situazione giudiziaria del Bonini.

Peraltro tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato atteso che ciò che rileva è che il Cucinotta abbia sfruttato la sua pregressa conoscenza con un magistrato allo scopo di ottenere informazioni riservate sull'indagine in corso relativa al Bonini. Tale atto è certamente contrario ai doveri dell'ufficio in quanto il Cucinotta non poteva ignorare l'esistenza del segreto istruttorio e la pendenza di un procedimento penale ed ha dimostrato (vedi le telefonate intercorse con Caforio e Sanfilippo) di essere pienamente consapevole che non poteva trattarsi di mero accertamento fiscale ma di indagini relative al reato di usura. Tuttavia di tale circostanza non si fa menzione nelle telefonate intercorse con il dr. Tibis il che porta a ritenere che a costui sia stata tenuta celata l'attività di usuraio posta in essere dal Bonini, facendogli balenare la possibilità che siano state riscontrate delle irregolarità fiscali.

In realtà il dr. Tibis chiama reiteratamente il Pubblico Ministero tentando, senza successo, di mettersi in contatto ma non riuscendovi perché la medesima non risponde alle sue telefonate.

E' evidente che in entrambe le occasioni il Cucinotta si è adoperato in favore del Bonini violando i propri doveri di ufficio di talchè è integrata la fattispecie criminosa contestata.

CAPO 11

Si contesta al capitano Marino, in concorso con Cucinotta che funge da intermediario, di aver ricevuto diverse utilità dal Bonini e di aver compiuto, nell'interesse di costui atti contrari ai doveri di ufficio.

Che tra il Bonini e il Marino esista una grande familiarità, non giustificata da conoscenza di vecchia data, da rapporti interfamiliari o altro, è dimostrato dalle manifestazioni di affetto che i due si scambiano.

A mero titolo esemplificativo si riporta il contenuto di una telefonata intercorsa tra il Cap. MARINO, e il Bonini nel corso della quale il primo mostra una grande disponibilità nei confronti del secondo in occasione di un problema di salute

M: Qualsiasi cosa tu avessi bisogno chiamami.

A: Sì.

M: Per qualsiasi cosa...ricordatelo, se devi avere...inc...medici, chiamami sempre.

A: Perfetto.

M: Capito? ...Inc... devi sapere che è un punto di riferimento importante capito?

A: Perfetto. Ok.

M: L'amico è...inc...capito?

A: Ok. Va bene...

M: Adamo ti mando un grande abbraccio

A: Un abbraccio, un abbraccio

M: Ciao.

A: Grazie mille eh!

M: Ciao

A: Ciao, ciao.

Si è già detto come sia impossibile ipotizzare che il Marino non fosse a conoscenza delle attività illecite poste in essere dal Bonini ben note ai suoi sottoposti e in particolare al Cucinotta. E', quindi, incomprensibile, se non ipotizzando un interesse sottostante, che egli abbia raggiunto un tale grado di confidenza e di familiarità con persona conosciuta da poco tempo, tanto da mettersi a completa disposizione della medesima "per qualsiasi cosa", scambiandosi saluti più che affettuosi.

A fronte di tale indiscussa disponibilità (che si concretizzerà in attività contraria ai doveri di ufficio) il Marino ricava, in effetti, diverse utilità.

In particolare egli chiede ed ottiene in uso gratuito una vettura di grossa cilindrata da utilizzare per "fare colpo" su una donna con la quale intendeva trascorrere il fine settimana. In effetti la vettura viene consegnata tanto che dopo qualche giorno il medesimo Marino chiede di poterla trattenere ancora per qualche tempo.

Verso la fine del mese di maggio ancora egli chiede in prestito altra vettura che viene in effetti consegnata: si tratta dell'Audi A5 di proprietà di un dipendente del Bonini che per poterne consentire l'uso al militare, è costretto a noleggiare, a sue spese, altro veicolo per il dipendente.

La vicenda crea un qualche imbarazzo al Bonini che è costretto a riferire al Cucinotta di non essere in grado di ottemperare alla richiesta che costui gli ha rivolto di avere in prestito, a sua volta, un veicolo per recarsi in Sicilia, tanto che, comunque, per non scontentare il richiedente, gli dice di rivolgersi ad un autonoleggio e che poi "avrebbe provveduto lui" con chiaro riferimento al fatto che il prezzo relativo sarebbe stato da lui corrisposto.

Evidentemente l'uso dell'automezzo da parte del Marino si protrae per un considerevole lasso di tempo ove si pensi che nel corso di una telefonata intercorsa tra Bonini e Cucinotta i due scherzano dicendo che se il capitano tratterà ancora a lungo la macchina converrà fare il passaggio di

proprietà.

Tale circostanza è importante per evidenziare come la prestazione abbia un contenuto economico di un certo spessore trattandosi di concessione in uso di un veicolo di grossa cilindrata per un notevole lasso di tempo.

Ancora il Marino si rivolge al Bonini chiedendogli di interessarsi della riparazione di un veicolo intestato a suo figlio. In effetti il Bonini si rivolge al carrozziere Fiandri al quale commissiona i lavori di riparazione, ne segue l'esecuzione e, ovviamente, si incarica del pagamento del prezzo come riferito dal medesimo Fiandri agli agenti di PG.

Anche in questo caso è opportuno rilevare che le singole dazioni dimostrate sono quelle che si sono consumate nel periodo in cui erano in corso le intercettazioni telefoniche anche se è presumibile che comportamenti simili siano stati tenuti anche in altre occasioni.

A fronte della "generosità" del Bonini il pubblico ufficiale non si limita ad una generica benevolenza ma si adopera per compiere in suo favore atti contrari ai doveri di ufficio.

In particolare il 9 giugno 2014 il Bonini apprende dal proprio istituto di credito che l'Agenzia delle Entrate ha inoltrato una richiesta di informazioni sul suo conto. Tale fatto gli crea comprensibile preoccupazione e, more solito, si rivolge alla schiera di carabinieri che egli considera al suo servizio tra cui il Cucinotta.

All'esito dell'incontro tra i Carabinieri ed il Bonini, tenutosi presso un ristorante diverso da quello di proprietà del Bonini, presumibilmente per ragioni di riservatezza visto l'argomento da trattare, il Cucinotta chiama il suo superiore Capitano Marino dicendogli, senza mezzi termini, che bisogna "risolvere un problema dell'amico Adamo" ed ottenendone la pronta disponibilità.

Evidentemente i fatti sono poi illustrati di persona all'ufficiale che telefonicamente rassicura il Cucinotta, quale emissario e factotum del Bonini, che si sta già interessando della vicenda e che "l'amico è in buone mani". Il grado di confidenza tra i tre personaggi è tale che il capitano asserisce che spera che Adamo abbia detto la verità (sulla sua posizione fiscale) in modo da non fargli fare brutta figura con la persona da lui contattata per risolvere il problema affermando che la verità sulla situazione, anche se più grave di quella riferita, andava detta "quanto meno a lui", con ciò dimenticando totalmente la sua posizione di pubblico ufficiale tenuto ad intervenire o quanto meno a riferire le notizie di reato portate alla sua conoscenza.

Che, poi, l'interessamento del Capitano circa la posizione fiscale del Bonini non sia affatto disinteressato è dimostrato dalla sconcertante telefonata intercorsa tra i due il 13.6.2014 nel corso della quale il Marino rassicura il Bonini sul suo interessamento ("sto già lavorando per te") e immediatamente dopo chiede di trattenere ancora la vettura datagli in uso ottenendo, ovviamente, un immediato consenso.

E' significativo il fatto che prima dell'insorgere del problema costituito dall'Agenzia delle Entrate il Bonini, pur mostrandosi compiacente come sempre nei confronti del Capitano, usi dei toni un po' più sbrigativi (cfr sms e telefonata del 29.5) tanto da indurre l'ufficiale a lamentarsi di essere stato "abbandonato" e rispondendo ad una telefonata del Marino, concludendola in poche battute, dicendosi impegnato in quel momento, assicurando che lo avrebbe richiamato.

I toni mutano decisamente dopo l'insorgere del nuovo problema, quando l'adesione alle richieste del Marino è immediata, dimostrando così che l'interesse del Bonini per l'ufficiale si riacutizza quando deve ricorrere a lui ed escludendo quindi la remota ipotesi che le dazioni di beni e servizi siano state effettuate per mero spirito di liberalità.

In effetti il Marino si attiva nell'interesse dell'amico e di tanto fornisce un dettagliato resoconto al Cucinotta riferendogli di aver parlato con il "direttore dell'Ufficio delle Entrate", assicurando che il controllo sul Bonini "sarà pilotato" e manifestando l'unica preoccupazione relativa al fatto che il comune amico abbia sottaciuto una qualche circostanza facendogli fare una brutta figura con il funzionario da lui interessato alla vicenda fiscale.

Come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero i timori manifestati dal Marino di "esporre" con il predetto funzionario e di fare una "brutta figura" attestano che effettivamente l'ufficiale ha preso contatto con qualche dipendente dell'Agenzia delle Entrate perorando la causa del Bonini.

In effetti se egli avesse semplicemente millantato una sua intercessione, non avrebbe avuto motivo di temere di fare "brutte figure".

Ancora il 18.7 il Marino rassicura il Cucinotta asserendo che "gli hanno detto di stare tranquillo" anche se "non è che è tutto a posto" mostrando così di essere realmente a conoscenza della piega che stanno prendendo gli accertamenti fiscali in corso. Egli si spinge ad affermare che il Bonini dovrebbe cambiare commercialista perché certe operazioni (evidentemente di evasione fiscale) devono essere fatte bene.. altrimenti si rischia inutilmente, anche qui con evidente noncuranza in ordine ai doveri che gravano su di lui in ragione della funzione.

Le indagini non hanno consentito di accertare chi sia stato l'interlocutore del Marino all'interno dell'Agenzia delle Entrate né se il suo intervento sia stato realmente produttivo di effetti favorevoli per il Bonini, senza che tale circostanza possa essere ritenuta rilevante ai fini della sussistenza della prova e della configurazione giuridica del fatto essendo ampiamente dimostrato che, a fronte di una utilità economica, il Marino ha speso la propria influenza di Ufficiale dei CC al fine di far ottenere al Bonini indebiti vantaggi.

CAPO 12, 13, 14

Al capo 12 viene contestato al M.llo Caforio di aver tentato di indurre dipendenti di Radiotrevisan, azienda incaricata di un pubblico servizio quale l'esecuzione delle operazioni di intercettazione, di riferire notizie riservate cercando di apprendere se erano in corso intercettazioni a carico del Bonini e se le indagini fossero condotte dalla Guardia di Finanza.

Il reato contestato è quello di cui all'art. 326 sotto la forma del tentativo.

Preliminarmente occorre osservare che nella condotta è configurabile il reato contestato atteso che in tema di rivelazione di segreti di ufficio, il soggetto "estraneo", risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario pro-palatore. Cass. pen., 26/02/2004/15489).

Inoltre perché l'estraneo sia punibile è necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe in applicazione delle norme sul concorso di persone (Cass., Sez. 6^a, 28.6.2007 n. 30968; 5842/11).

Nel caso di specie il Caforio deve essere ritenuto l'estraneo che ha tentato di indurre altri a concorrere nel reato, non essendo il diretto depositario del segreto di ufficio; **la sua condotta è aggravata ex art. 61 n.9 c.p.**

Ancora non si può dubitare che il reato sussista anche quando il depositario delle notizie riservate sia un incarico di pubblico servizio piuttosto che un pubblico ufficiale. Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione affermando che : *va poi rimarcato che quello legato alle comunicazioni mantiene i connotati propri del servizio di pubblico interesse, essendo indifferente che allo svolgimento dello stesso concorrano, anche in via non esclusiva, enti ed imprese concessionarie aventi natura privata; ed ancora che i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 19/07/2012, Rv. 253477). Ciò che rileva al fine è che gli stessi, agendo nell'ambito di una funzione comunque colorata da interessi pubblici, svolgano una attività di carattere intellettuale (con esclusione dunque delle semplici mansioni d'ordine e delle prestazioni d'opera meramente materiale) priva tuttavia dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione in relazione alla quale si pongono in termini di complementarietà e accessoria...*
Fermi dunque la funzione di interesse pubblico correlata al servizio espletato e la qualifica ascritta

siccome ricondotta all'egida dell'art. 358 c.p., ritiene poi la Corte che le notizie rivelate, proprio in ragione della natura degli interessi sottesi al servizio legato alla comunicazione, siano state correttamente ritenute dalla Corte distrettuale coperte dal segreto tutelato e sanzionato, quanto alla indebita propalazione delle stesse, dall'art. 326 c.p.. (Cass. 7370/12).

Pertanto, nel caso di specie la condotta integra gli estremi del reato contestato.

Quanto alla prova della responsabilità del Caforio si rileva che il 20 marzo 2014 Bonini Adamo si accorge, casualmente, che sulla sua vettura è stata installata una attrezzatura per la intercettazione delle conversazioni tra presenti e ne dà immediata notizia al Cucinotta. Interviene anche il M.llo Caforio che si accerta personalmente della presenza dell'apparecchiatura. A questo punto elementari regole di correttezza vorrebbero che nessun appartenente all'Arma si interessi del fatto e prenda le dovute distanze dalla persona attenzionata dalle forze dell'Ordine. Al contrario della vicenda si interessano sia il M.llo Caforio che il M.llo Liberale che, ovviamente, il Cucinotta, tutti tesi ad ipotizzare i motivi della intercettazione con la inevitabile motivazione fornita dal Liberale e dal Cucinotta che le indagini in corso riguardino il delitto di usura posto in essere dal Bonini.

A questo punto il Caforio contatta dipendenti di Radiotrevisan essendo egli ha conoscenza, in ragione del proprio ufficio, che le operazioni di intercettazione vengono demandate a tale azienda dalla locale Procura.

Dalle s.i.t. di CARDI VITTORIO, responsabile regionale di Radiotrevisan si evince infatti che il Maresciallo nel mese di marzo dapprima contatta BONORA MASSIMILIANO, dipendente Radiotrevisan, e *"dopo aver divagato un po', chiedeva notizie se stessimo lavorando su Modena e con che Forza di Polizia. Questi, riferiva al mio collaboratore, che era stato fermato da una persona di sua conoscenza "lavorativa" (per averlo arrestato tempo addietro). Quest'ultimo, gli avrebbe mostrato una apparecchiatura rinvenuta, all'interno della sua Fiat Punto, dal suo elettrauto durante un'ispezione. Il CAFORIO chiedeva al tecnico se si trattasse di materiale di nostra proprietà. Il tecnico seccamente smentiva, asserendo che era da molto tempo che non effettuavamo installazioni su Modena."* Un secondo tentativo viene esperito dal CAFORIO con altro impiegato della ditta il mese successivo: *"Analogo situazione si concretizzava circa in aprile 2014 quando lo stesso CAFORIO contattava, seguendo analoghe modalità, anche un altro tecnico della nostra azienda individuato in FACCINI Alessandro. Tutte le situazioni venivano segnalate immediatamente a me e le risposte dei miei collaboratori erano impeccabili."* Ed infine il CAFORIO, sempre con lo stesso scopo, si rivolge direttamente al dirigente, CARDI MASSIMILIANO: *"Infine, circa nel mese di novembre/dicembre 2014, non ricordo bene la data, sono stato contattato da CAFORIO direttamente, il quale, dopo i soliti convenevoli, mi chiedeva se stessimo ancora lavorando con la Finanza o con la Polizia. In merito rispondevo che non lavoravo con loro da tempo e su Modena in generale."*

La serie di iniziative del CAFORIO non è legata ad alcuna attività di servizio del sottufficiale, e chiaramente mira ad un fraudolento ottenimento di informazioni riservate. Si può definire la condotta "fraudolenta", perché CAFORIO utilizza in modo decettivo la qualifica di sottufficiale dei Carabinieri, con funzioni di Polizia Giudiziaria, nota come tale alla Radiotrevisan, per simulare un legittimo impegno investigativo istituzionale nella richiesta di informazioni. Egli agisce invece nella consapevolezza che, se una indagine giudiziaria con intercettazioni è in corso, esula da ogni profilo di legittimità la ricerca trasversale di conferme in proposito effettuata da organi di Polizia Giudiziaria non interessati dall'indagine stessa, ricerca compiuta contattando direttamente personale ausiliario degli inquirenti. Il rapporto di amicizia con il BONINI implica altresì che la finalità di siffatto indebito ed occulto interessamento sia di natura privata, e che il destinatario ultimo delle informazioni doveva essere il BONINI stesso, posto che sarebbe puerile stimare che il CAFORIO agisse per mero spirito di curiosità personale.

Al capo 13 viene contestato al Caforio il reato di cui all'art. 378 c.p. perché con la condotta descritta al capo precedente, avrebbe aiutato il Bonini ad eludere le investigazioni dell'autorità

giudiziaria in ordine al reato di usura.

Si è già detto che l'intento del Caforio non poteva essere altro che quello di avvisare il Bonini di essere intercettato.

Tuttavia poiché l'indagato non è riuscito ad ottenere le notizie riservate che avrebbero potuto agevolare il Bonini, **è configurabile non già il delitto consumato ma il tentativo.**

Al Capo 14 viene contestato al Caforio il delitto di cui agli artt. 56 e 323 c.p. per aver tentato di indurre i CC di Casalgrande ad omettere di elevare la contravvenzione alla moglie di Bonini Adamo, trovata alla guida di un veicolo che non era stato sottoposto a revisione.

Della sussistenza delle prove di tale reato si è già trattato in precedenza: basti ricordare il tenore delle telefonate intercorse tra Cucinotta e Caforio nelle quali quest'ultimo riferisce che, nonostante gli sforzi profusi, non è riuscito nell'intento di evitare la contestazione della contravvenzione.

LE ESIGENZE CAUTELARI

Il Pubblico Ministero ha evidenziato la sussistenza delle esigenze cautelari esponendo che:

AMBRISI ROCCO è gravato di diversi precedenti penali e di polizia. Anche recentemente (marzo 2015) è stato arrestato in Napoli perché trovato in possesso illegale di arma da fuoco. AMBRISI ROCCO spazia dalle condotte usurarie a quelle estorsive, facendosi forte soprattutto, del potenziale intimidatorio derivante dallo spessore criminale della famiglia di appartenenza,⁵ ed appare godere di tali e tante complicità di contesto da rendere necessaria l'applicazione della misura custodiale di massimo rigore volta ad impedirgli la commissione di ulteriori reati anche per interposta persona.

BONINI ADAMO, benchè formalmente incensurato, è stato rinviato a giudizio per il reato di usura, unitamente a AMBRISI ROCCO, commessa nel 2006 nei confronti di CAMPANA GIANDOMENICO.

Nel corso delle indagini è emerso come i medesimi siano dediti da anni e in maniera sistematica ad attività delittuose.

In particolare, BONINI ADAMO, che, come si è visto, gode di amicizie e protezioni di uomini politici ed esponenti delle forze dell'ordine, si dedica in maniera continua alla erogazione di prestiti a interesse usurario.

Vi è pertanto il pericolo concreto e attuale che AMBRISI ROCCO e BONINI ADAMO compiano altri reati della stessa specie di quelli per cui qui si procede, dal momento che le attività delittuose erano, sono e sempre saranno in corso, fino a che gli stessi non saranno in qualche modo fermati.

Per quanto riguarda poi gli indagati appartenenti all'Arma dei Carabinieri valgono le seguenti considerazioni.

E opportuno richiamarsi alle osservazioni sopra sviluppate circa la profondità dei legami deviati tra numerosi Carabinieri delle Compagnie di Sassuolo e di Modena (anche oltre il novero di quelli indagati, con fatti che peraltro potrebbero assumere rilievo solo disciplinare) e ampi settori criminali della zona di Sassuolo. La complessità di questi legami (non limitati alla figura del BONINI), e il pesante, inestimabile nocimento alla delicata funzione pubblica svolta dall'Arma dei Carabinieri, per mano addirittura di un Ufficiale investito di un rilevante incarico di comando, non sono fatto istantaneo né occasionale, e si protraggono per mesi e mesi, quanto dura la presente indagine. Essi, anzi, affondano ancor più nel tempo, e risalgono ad almeno un decennio da oggi, in forza di quanto ampiamente esposto dall'informativa nei paragrafi 12c e 12d cui si rinvia. Il tessuto organizzativo delle funzioni dei Carabinieri appare intaccato in modo profondo, e la compromissione in favore del gruppo AMBRISI - BONINI è complessa e ramificata: in aggiunta ai fatti sunteggiati si deve ancora menzionare la ambigua condotta del Mar. GIACQUINTO nella

⁵ Sia il padre AMBRISI NICOLA che il cognato LEUZZI GIAMPIERO sono gravati di numerosi precedenti che spaziano dai reati contro il patrimonio e concernenti il traffico di stupefacenti a reati quale l'associazione di stampo mafioso.

gestione della denuncia per estorsione della WOJTOVITZ: cfr. sopra. E' in ultima analisi del tutto necessaria l'adozione immediata, senza potersi attendere l'esito del giudizio, di provvedimenti che escludano quantomeno gli indagati per fatti di penale rilievo (laddove i provvedimenti disciplinari non sono competenza della A.G.) da ogni situazione anche astrattamente favorente reati della stessa indole, con occasioni di reato che nascono in primo luogo dall'esercizio della funzione, ma, più in generale, dalla coltivazione di rapporti personali prolungati e intensi con i privati coindagati per gravi delitti, tra cui usura ed estorsione.

Nella scelta delle misure, peraltro, occorre distinguere le varie posizioni. Per quanto riguarda il Mar. CAFORIO, si deve specificare che l'unico reato in contestazione che, in relazione alla pena edittale prevista, consente l'adozione di misure cautelari è il favoreggiamento. Peraltro l'adozione di una idonea forma di tutela cautelare è davvero ineludibile, poiché la connessione teleologica del commesso favoreggiamento con le ulteriori condotte contrarie ai doveri di ufficio ed attuate dal Caforio, e la prossimità amicale e professionale con il CUCINOTTA, autore di ancor più gravi reati, dimostrano una pericolosa e grave attitudine specifica a delinquere nell'ambito della attività istituzionali del Carabiniere. Sia per CAFORIO che per CUCINOTTA, indiziato di corruzione propria, la misura interdittiva, specificamente, non appare sufficiente in relazione sia al rischio di reiterazione di delitti della stessa indole che al rischio di inquinamento probatorio. Infatti l'una e l'altra esigenza cautelare sono presenti e implicite non solo nell'esercizio delle delicate funzioni svolte dai Carabinieri, ma nella assidua frequentazione anche extraprofessionale con i coindagati "civili" (BONINI ed AMBRISI), i quali operano nella zona di Sassuolo - Modena - Scandiano e Casalgrande, mediante una variegata serie di attività economiche assieme alle quali e dietro alle quali si cela un esercizio sistematico di atti di contenuto illecito. Pare quindi che, in un'ottica di moderazione che eviti per i Carabinieri - comunque incensurati, e che per altro verso hanno anche dato prove in passato di zelo ed efficienza (quando si trattava di operare in contesti in cui gli AMBRISI e il BONINI nulla c'entrano) - soluzioni cautelari eccessivamente gravose, pare dunque necessaria e sufficiente una misura che tronchi i legami con il territorio delle province di Modena e Reggio Emilia, ove essi sono conosciuti e hanno maturato negli anni un patrimonio di conoscenze anche con ambienti malavitosi, che rappresentano stimolo ad atteggiamenti impropri e a disponibilità a relazioni illecite. L'istanza è quindi di applicazione del divieto di dimora nelle Province di Modena e Reggio Emilia.

Quanto al MARINO, trattasi di soggetto che in corso di indagini è uscito dall'Arma e ora risiede in Verona; non può sottacersi tuttavia la maggior gravità di una condotta posta in essere da una persona che per il grado e per le funzioni esercitate era investita di un dovere di fedeltà e impeccabile rigore ancor maggiore che quello dei suoi sottoposti. Nei confronti del MARINO gli elementi propri di rimproverabilità e censura per la disponibilità a relazioni corruttive (da parte di chi le corruzioni dovrebbe reprimerle e denunciarle), è ancora più inaccettabile, per il venir meno del compito didascalico e della funzione esemplare che dovrebbe caratterizzare la condotta di un Ufficiale nei confronti dei suoi sottoposti, nonché per il congiunto difetto di sorveglianza e di intervento repressivo che egli ha ommesso, tollerando atteggiamenti di familiarità e solidarietà tra militari sottoposti alla sua dirigenza e soggetti attivi in ambito criminale. Sul piano cautelare, del resto, si è visto che i contatti e le condotte strumentali al delitto rubricato si sono protratte anche dopo la cessazione delle funzioni di Carabiniere. E le frequentazioni con soggetti marginali alla malavita organizzata sono documentate addirittura fino al 21.3.2015, quando l'ex Capitano viene controllato dalla Polizia di Stato a bordo di una autovettura con targa bulgara di cui si sconosce l'intestazione, ma comunemente in uso a soggetti pregiudicati. E ancora in data 17.1.2015 viene controllato a bordo di altra autovettura ancora, questa volta spagnola, su cui in precedenza erano stati controllati il BONINI e tale LA ROCCA SALVATORE, pregiudicato (cfr. nota RONI C.C. Modena del 13.5.2015). Con tali premesse si stima necessario applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, e solo in subordine si chiede la misura gradata non tanto del divieto di dimora, ma piuttosto dell'obbligo di presentazione alla P.G., che potrebbe, sia pure in blanda parte,

A



all'indagato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede dal territorio del Comune di Verona e di presentarsi senza ritardo alla Stazione CC di Verona, competente per il luogo di residenza

prescrive

all'indagato di dichiarare all'autorità di pg gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli e di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti;

prescrive

all'indagato di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7 di ogni giorno;

APPLICA

A Cucinotta Giuseppe e a Caforio Rocco Gerado la misura del divieto di dimora nelle province di Modena e Reggio Emilia prescrivendogli di non dimorare in dette provincie e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice

Si restituiscano gli atti al pubblico ministero procedente dott. Marco Niccolini e Claudia Natalini

Così deciso in Modena il 29 agosto 2015

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Eleonora De Marco

